aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1185382
del 29/07/2024

Spett.le

Regione Liguria
Dipartimento Ambientale e Protezione Civile
Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

via D'Annunzio 111
16121 Genova
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Sondrio, 26 luglio 2024

OGGETTO: V451 – Espressione della VIA da parte della Regione riguardo al progetto denominato: "Realizzazione di un impianto eolico avente potenza pari a 9 MW, composto da tre aerogeneratori aventi potenza pari a 3 MW cadauno, e relative opere di connessione alla rete, nei Comuni di Savona, loc. Piandelmelo e Cairo Montenotte (SV)".

Invio controdeduzioni all'Osservazione da parte di WWF ODV Savona pervenuta in data 13/06/2024 al protocollo Prot-2024-0836272

Il sottoscritto Marco Bissi, BSSMRC67E03L175R, in qualità di legale rappresentante della Società BH WIND S.r.l., Partita IVA n.01055440141 con sede legale in Comune di Sondrio in Via Zara n.5, P.E.C.: bhwind@pec.bissi.it; Indirizzo mail: federico.bardea@bissiholding.com; Tel.: 0342.211159; Fax.: 0342.517163, con la presente trasmette le controdeduzioni, nell'ordine:

Osservazione 1

La sovrapposizione della localizzazione delle pale a progetto con la zonizzazione del PTCP produce il seguente risultato:

- Assetto Insediativo: il progetto ricade in area ANI MA. Non pertinente, il progetto non riguarda insediamenti, viabilità, colture agricole e infrastrutture.
- Assetto vegetazionale: il progetto ricade in BA CO. Indirizzo di Consolidamento di boschi che presentano composizione non ottimale e antropizzata e mirato a un loro aumento di superficie. Non pertinente con il progetto in oggetto.
- Assetto geomorfologico: il progetto ricade in MO-A, MO-B e MA (limitatamente alla pala WG3). Non si manifesta pertanto l'esigenza di misure di protezione per l'ambiente (MO). Per l'area ricadente in MA l'intervento non incide dal punto di vista geomorfologico.

Osservazione 2

Secondo quanto riportato nelle osservazioni presentate da WWF Italia, il progetto presentato dalla Società BH Wind ricadrebbe in area non idonea; ciò in quanto "il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa (…) Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, *vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n. 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici*".

Questa ricostruzione, più volte riproposta nel testo delle proprie osservazioni (ad es. la stessa tesi viene reiterata a pag. 67-68 nel paragrafo definito "Osservazioni 31") **non è corretta e si fonda su un'erronea interpretazione della normativa vigente**.

L'art. 20, comma 8 del D.lgs. n. 199/2021 individua una serie di aree definite idonee *ex lege*, ossia individuate come tali dal legislatore statale "*nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1*"; vale a dire, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali con cui sono stabiliti i principi e criteri omogenei su tutto il territorio nazionale per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8.

Come noto, l'ubicazione di un progetto in area idonea comporta l'applicazione di alcune semplificazioni durante l'iter autorizzativo, come una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo e la non vincolatività del parere rilasciato dall'Autorità preposta alla tutela paesaggistica.

All'interno delle aree idonee *ex lege* di cui all'art. 20, comma 8, sopra menzionato, il comma c-quater elenca una categoria residuale di "aree idonee", che comprende tutte le aree "*che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*". Fascia di rispetto che per gli impianti eolici è pari a tre chilometri.

Quindi, le aree ricadenti in detta fascia di rispetto non sono considerate automaticamente come "aree non idonee" (il che è quanto WWF Italia cerca erroneamente di sostenere), ma semplicemente non ricadono nella categoria delle c.d. "aree idonee" cui sono assicurate le semplificazioni procedimentali sopra sommariamente riportate.

Quando detto si ricava espressamente dall'art. 20, comma 7, del D.lgs. n. 199/2021, secondo cui "*le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*".

In generale, le osservazioni espresse da WWF Italia sono altamente suggestive e richiamano la normativa vigente in modo volutamente vago e inesatto. L'affermazione, riportata in corsivo e grassetto e inserita tra virgolette (come se fosse l'estratto di una previsione di legge/regolamentare vigente) secondo cui "***in particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta***" esprime un giudizio di merito dell'Associazione ma non trova alcun fondamento nella normativa richiamata.

Osservazione 3

Le pale a progetto ricadono esternamente all'area non idonea ad installazioni eoliche, mentre il cavidotto e le infrastrutture associate hanno un percorso che coincide interamente con l'attuale tracciato della Strada Provinciale esistente, non determinando pertanto alterazioni del suolo o dell'ecosistema boschivo.

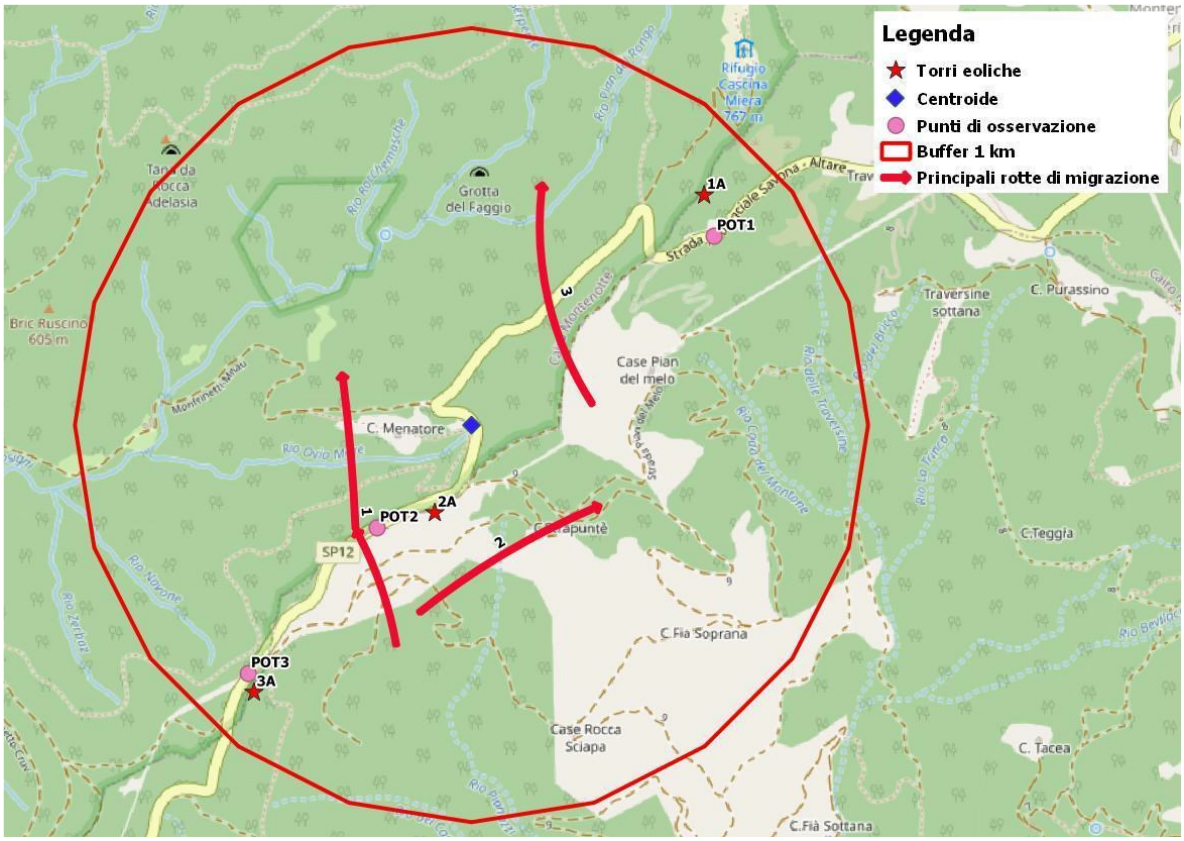
Osservazione 4

Come già descritto sia nelle relazioni di monitoraggio che nella documentazione integrativa prodotta in risposta alle diverse richieste già pervenute in fase di procedimento autorizzativo, il posizionamento e il distanziamento delle torri in progetto, così come emerso dalle risultanze dei monitoraggi avifaunistici condotti secondo quanto previsto dalle "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", approvate a livello nazionale con D.M. del 10 settembre 2010, e con le metodologie indicate, seppur ad oggi abrogato, dal "*Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di impianti eolici*", approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n.1122 del 21 settembre 2012, appaiono idonei al passaggio dell'avifauna migratrice, senza creare delle interferenze negative significative con questa. Infatti, la zona preferenziale di passaggio relativa ai sorvoli di specie ornitiche in migrazione, registrati all'altezza considerata a rischio (compresa tra 10 e 200 m), è stata quella tra i 100 e i 300 m di distanza, ovvero l'area considerata "a rischio basso" (come illustrato nella seguente tabella).

Punto di sorvolo	N° contatti	%
entro 100 m	963	37,69
tra i 100 m e i 300 m	1.422	55,66
oltre i 300 m	170	6,65
Totale	2.555	100

Inoltre le distanze tra gli aerogeneratori, cosi come previste a livello progettuale, garantiscono dei corridoi utili al transito delle specie ornitiche senza la creazione del cosiddetto "effetto barriera". Si ribadisce comunque che, come già più volte descritto nei report prodotti, il flusso migratorio registrato presso il sito è risultato di bassa entità. Inoltre, come già riportato, sono state osservate le seguenti 7 specie di rapaci diurni in migrazione: *Circus cyaneus, Circaetus gallicus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Pernis apivorus, Falco tinnunculus e Milvus migrans.* Questi avvistamenti sono stati registrati soprattutto durante il periodo pre-nuziale, con 278 esemplari osservati (97%) rispetto ai 286 complessivi.
Qui in seguito si illustrano le rotte di migrazione realizzate sulla base di tutte le osservazioni delle specie ornitiche in migrazione e, in seguito, quelle di ognuna delle specie di rapaci diurni avvistate (che come descritto nella relazione tecnica finale di dicembre 2023 rappresentano il gruppo con minore flusso migratorio; per i rapaci IM_{orario}=0,79/$IM_{giornaliero}$=7,15 mentre per i non rapaci IM_{orario}=4,92/ $IM_{giornaliero}$=44,28).

Tutte le specie ornitiche avvistate (periodo pre-nuziale)

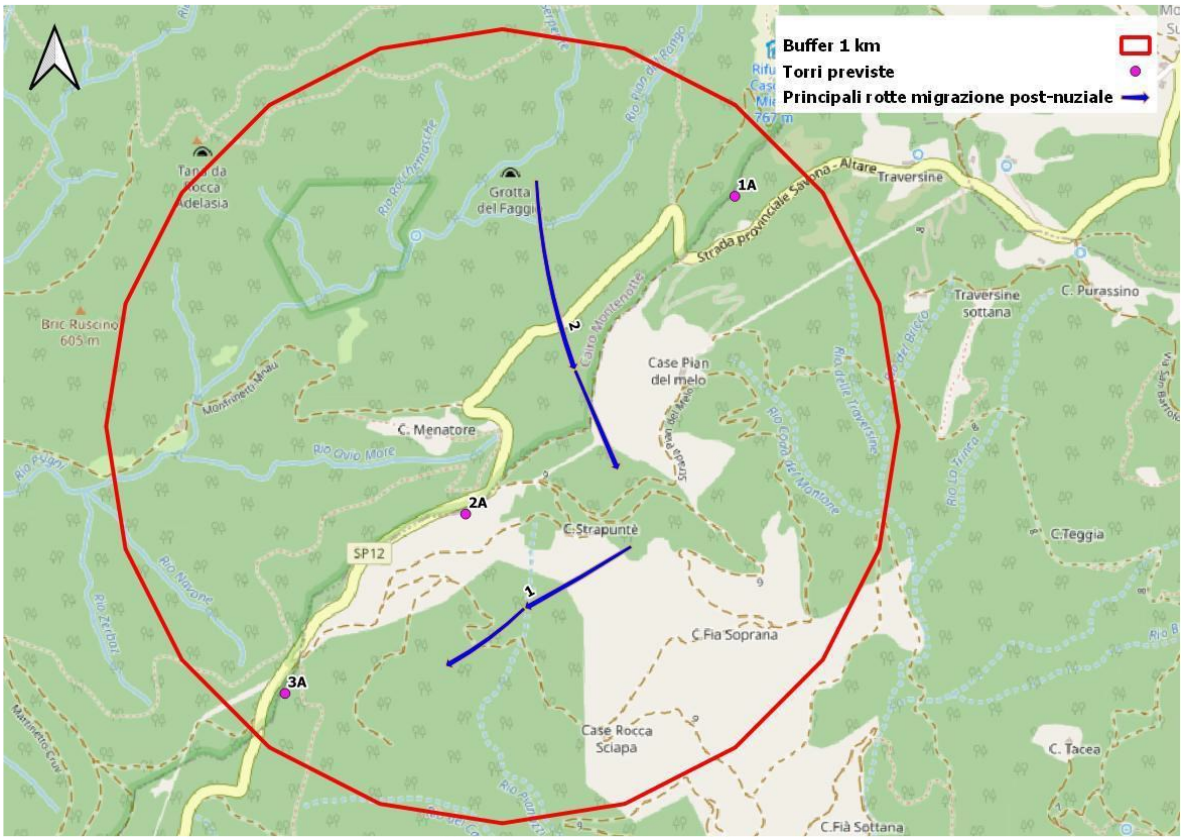


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Tutte le specie ornitiche avvistate (periodo post-nuziale)

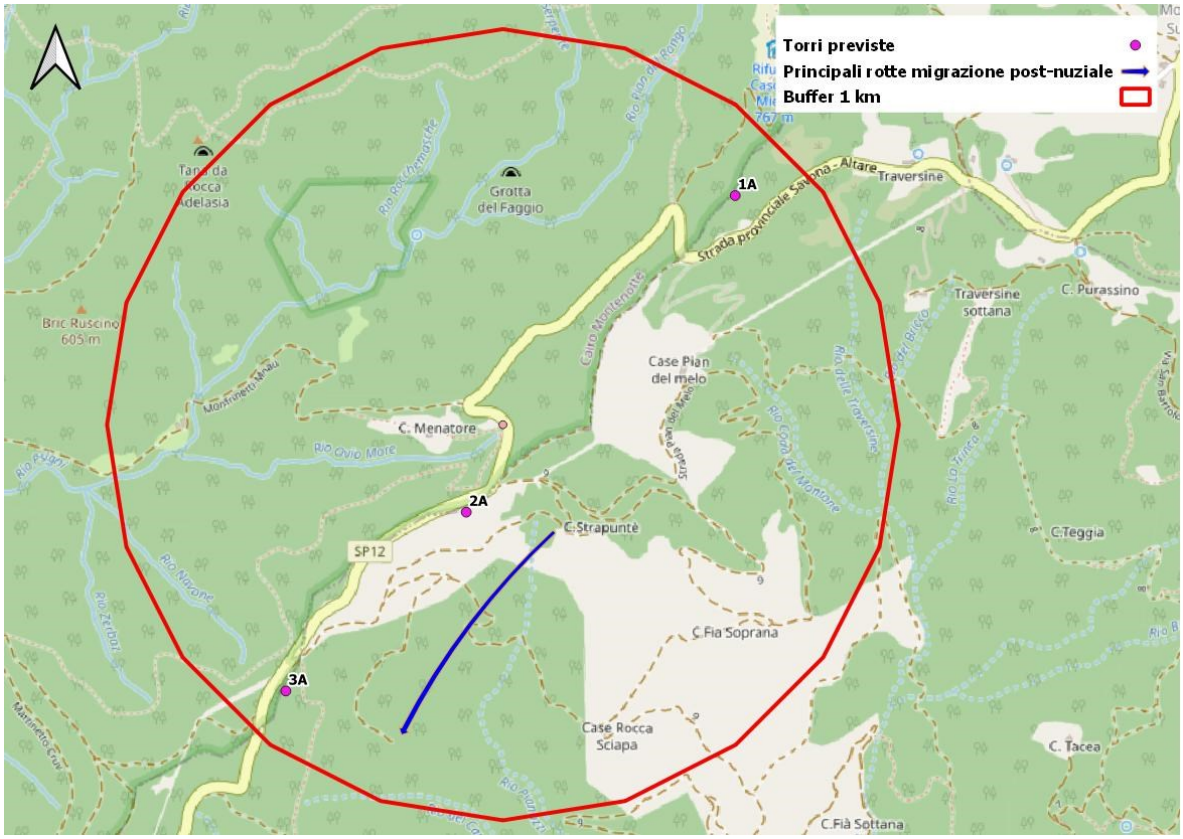


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Falco pecchiaiolo (periodo post-nuziale; N=1)

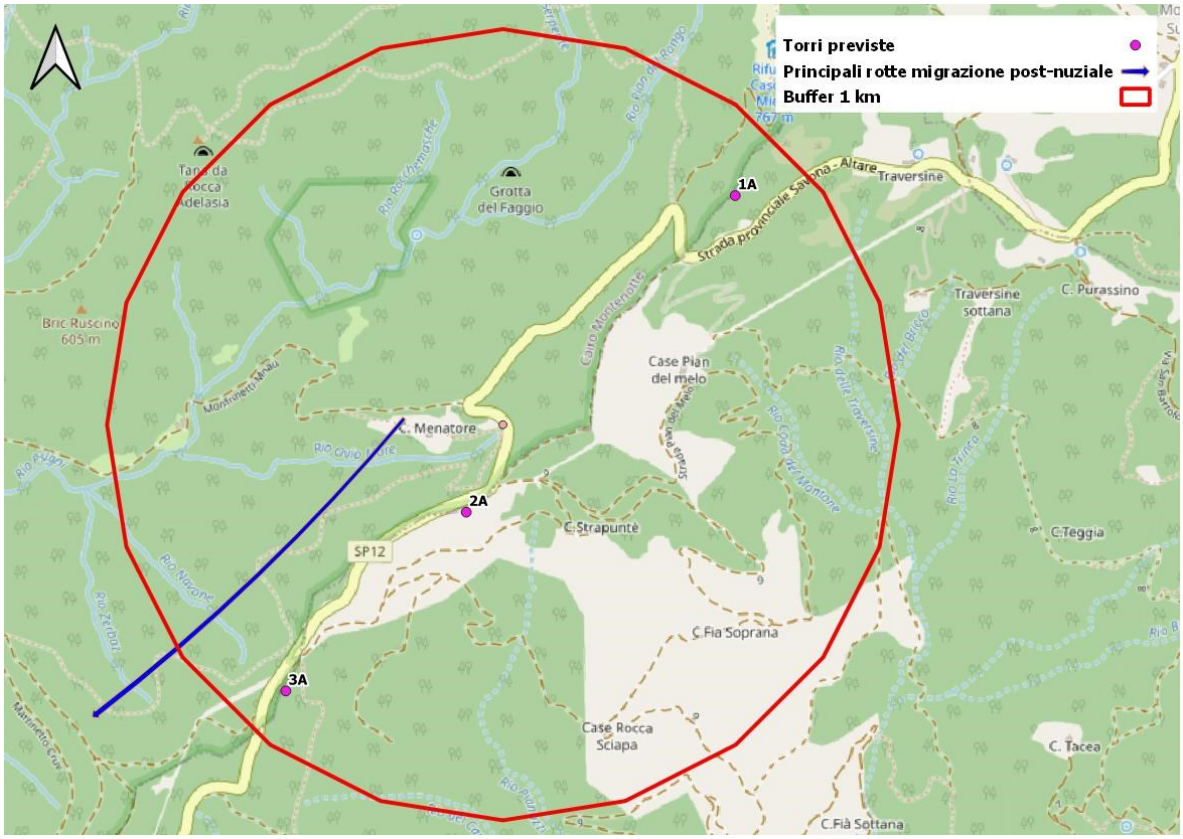


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Biancone (periodo post-nuziale; N=7)

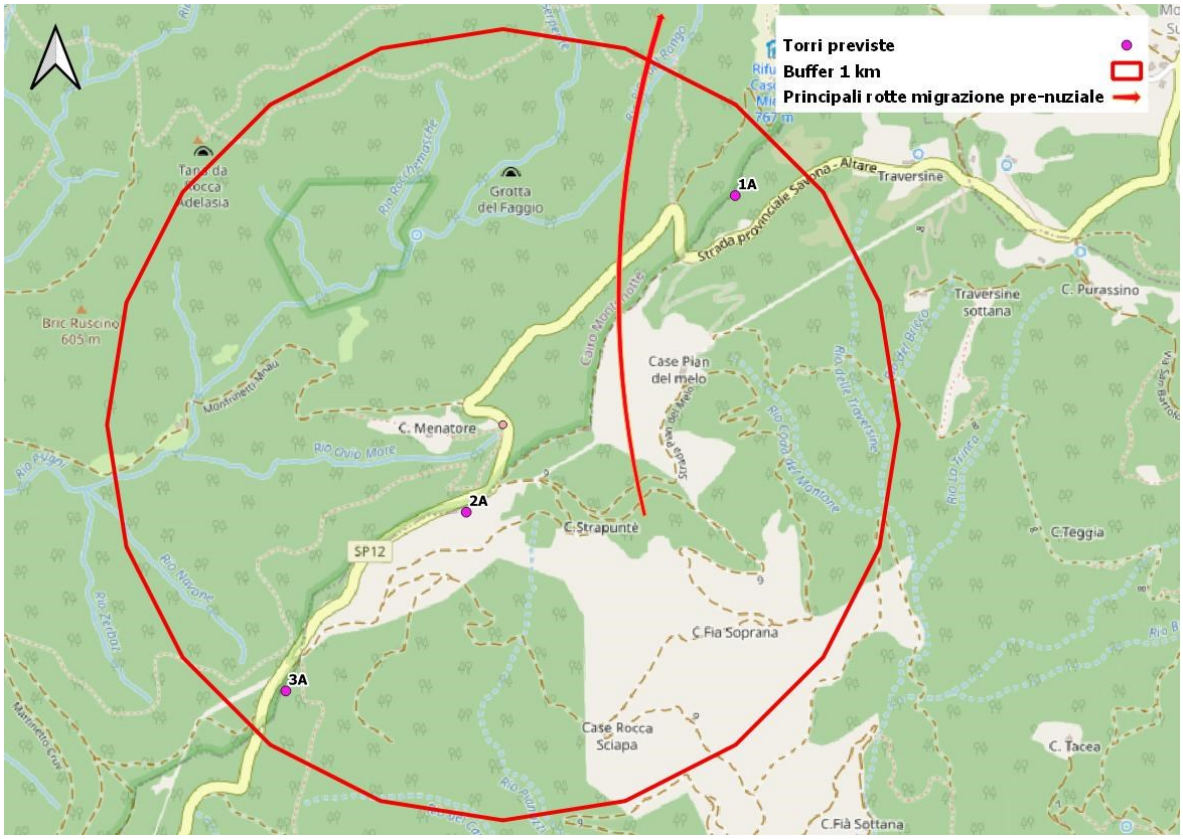


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Albanella reale (periodo pre-nuziale; N=2)

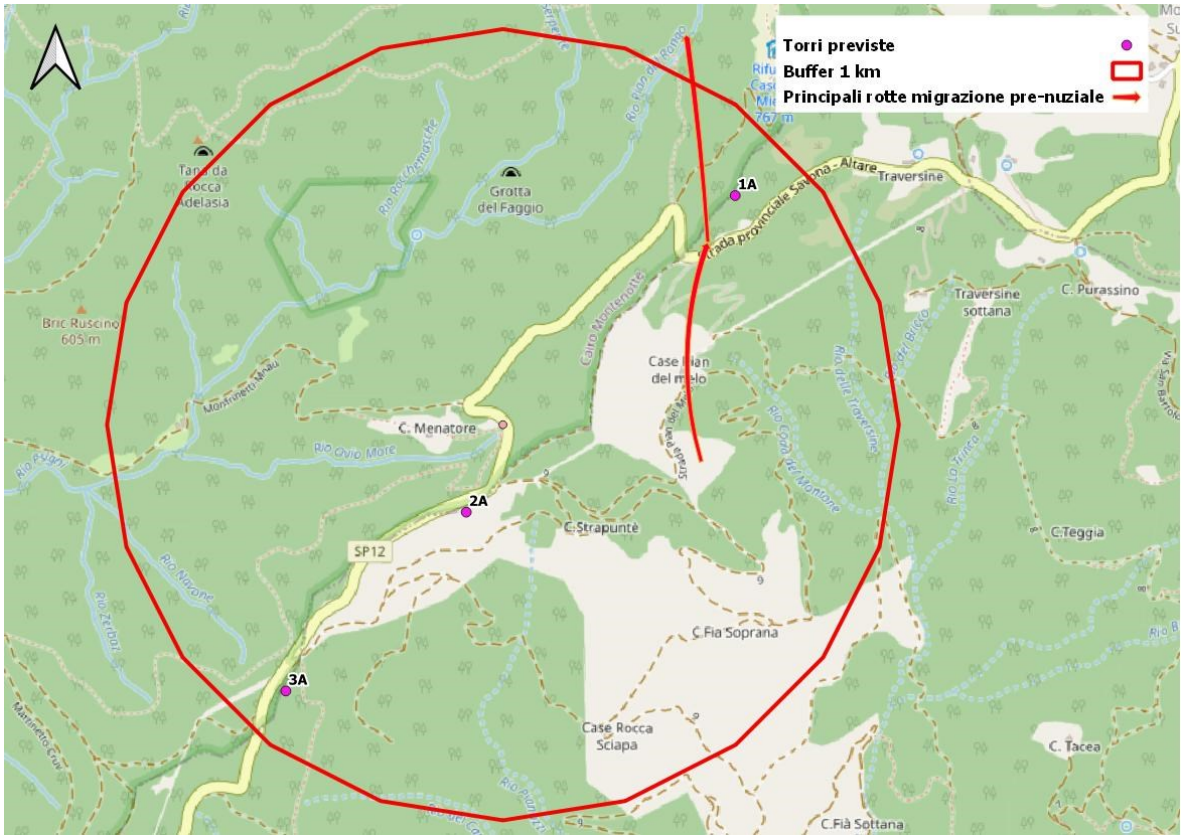


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Nibbio bruno (periodo pre-nuziale; N=3)

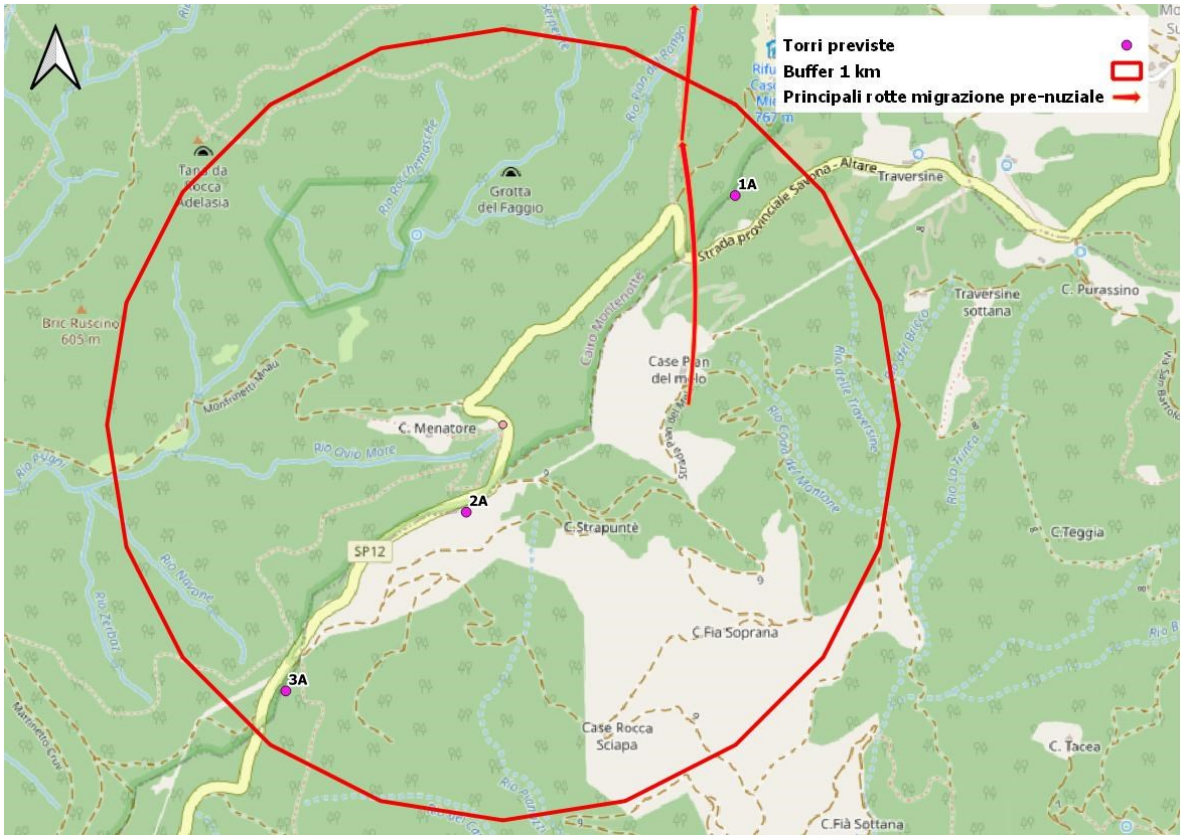


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Falco cuculo (periodo pre-nuziale; N=1)

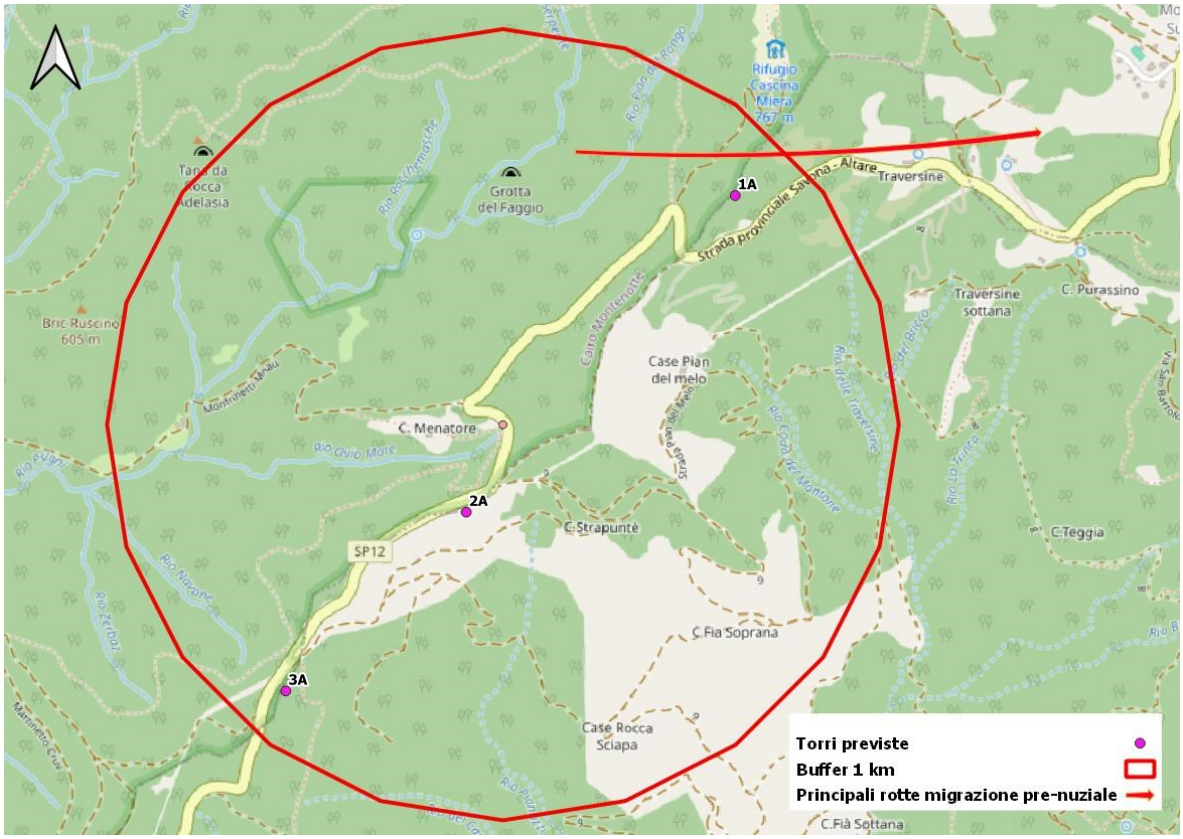


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Falco di palude (periodo pre-nuziale; N=1)

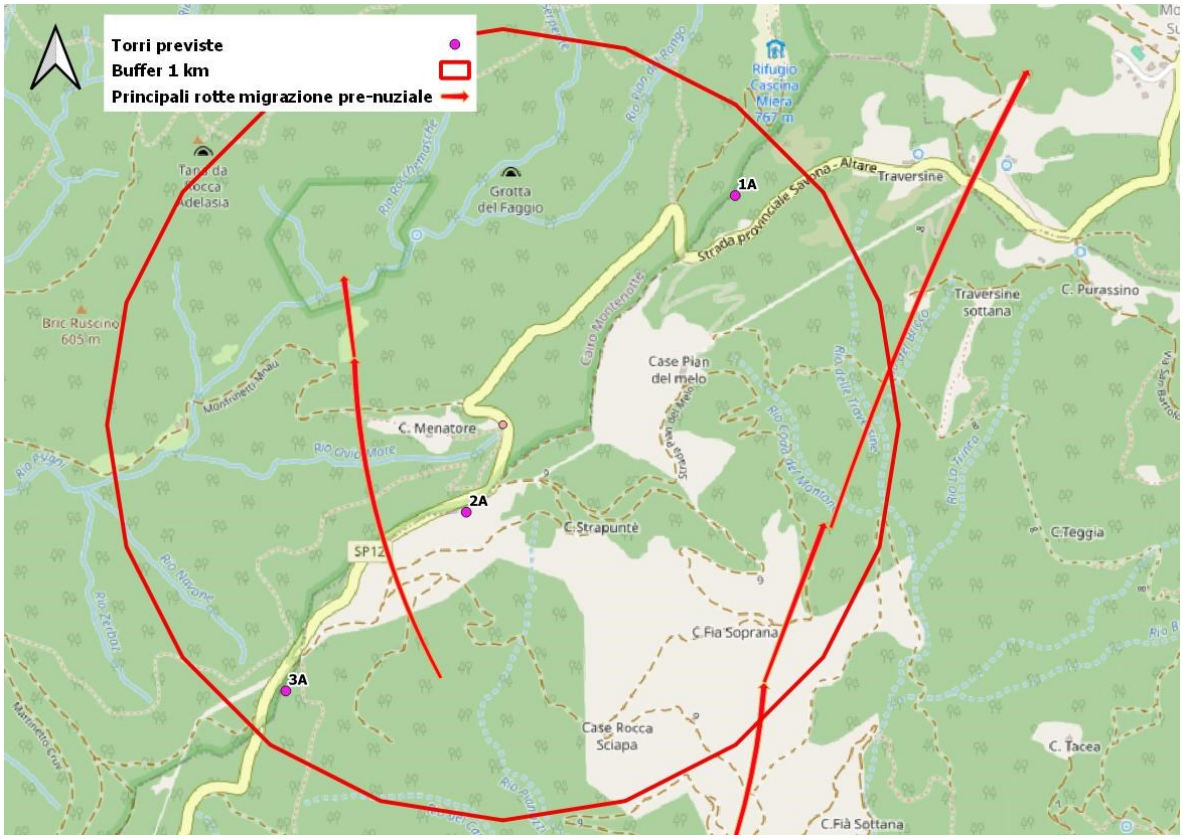


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Gheppio (periodo pre-nuziale; N=5)

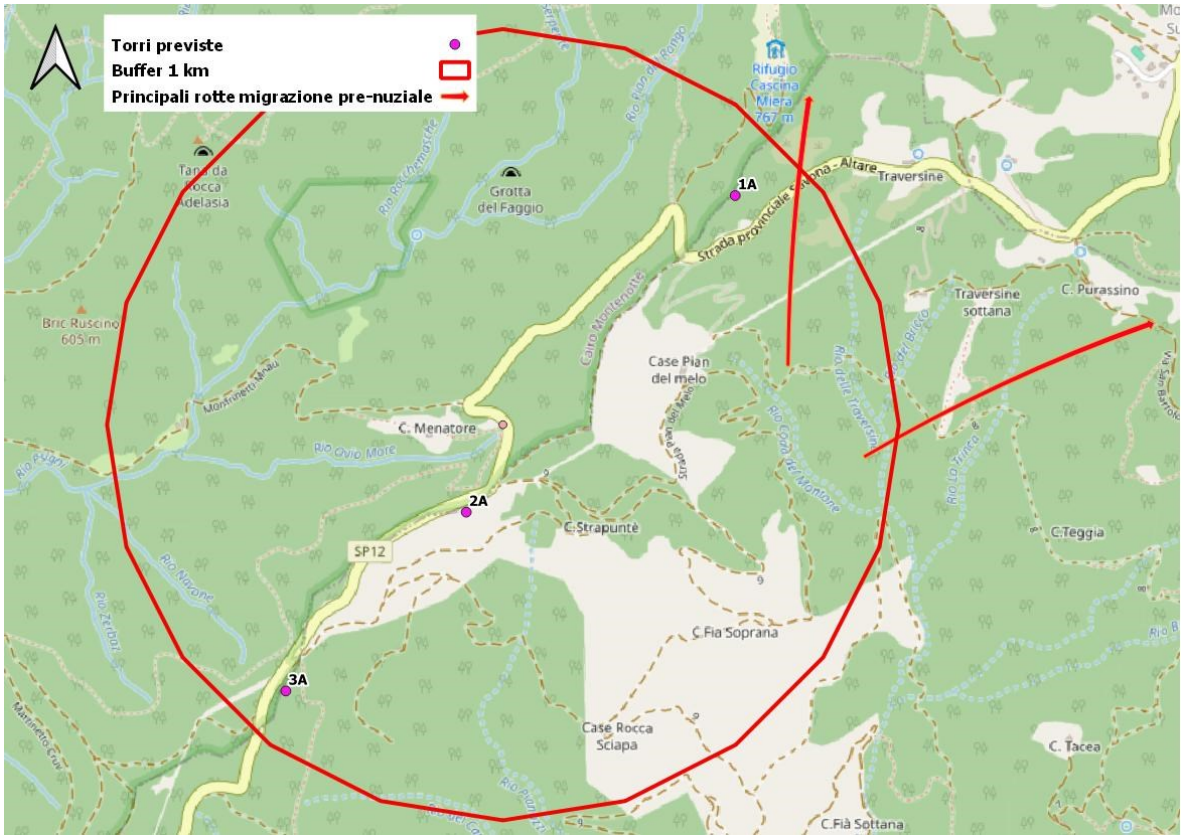


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Biancone (periodo pre-nuziale; N=4)

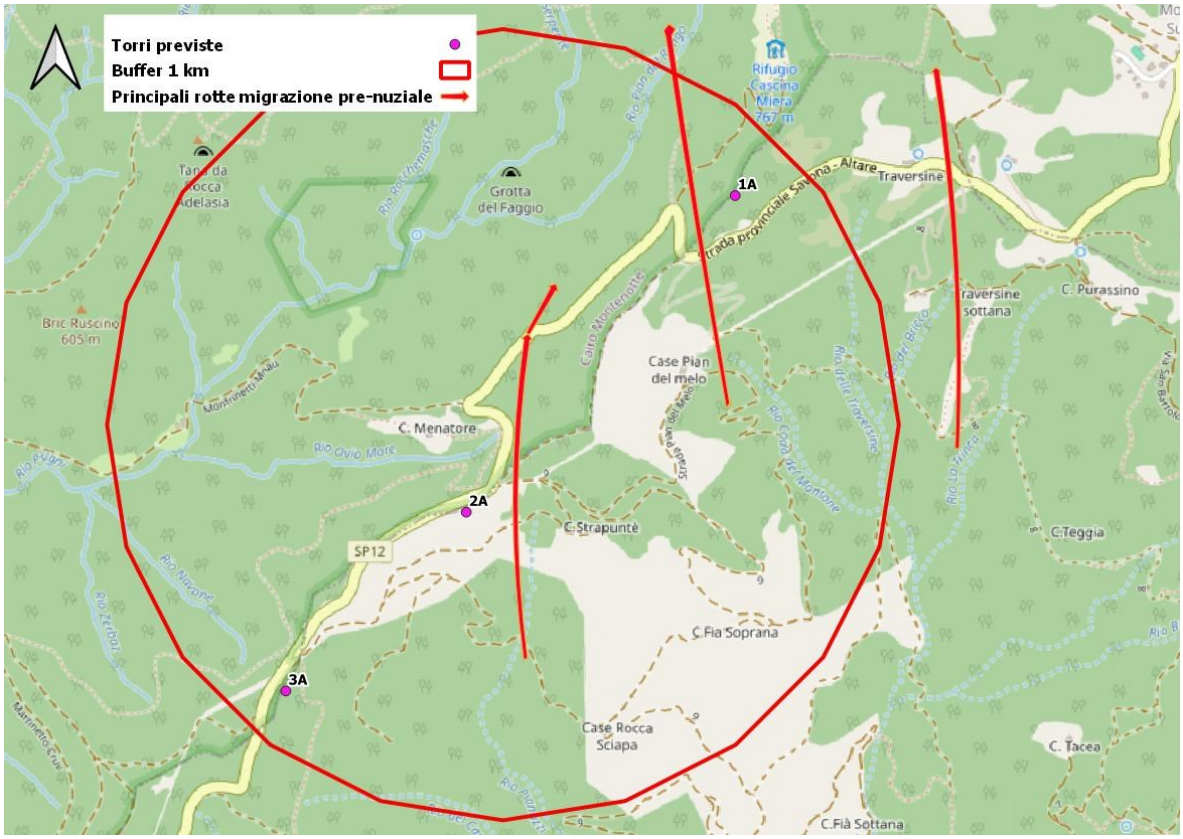


BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Falco pecchiaiolo (periodo pre-nuziale; N=262)



Si evidenzia comunque che, ad esclusione della specie *Pernis apivorus* durante il periodo pre-nuziale, le altre carte illustrano il passaggio anche solo di 1 esemplare avvistato durante l'intero periodo di monitoraggio dell'avifauna migratrice, a conferma della scarsa entità del flusso migratorio in questa zona.
I punti individuati per la costruzione degli impianti si trovano prevalentemente in prossimità di una strada provinciale esistente e a distanza dai boschi maturi in cui è stata accertata la presenza di siti di nidificazione della specie *Dryocopus martius* o potenzialmente idonei a ospitare quelli di *Circaetus gallicus*. Infatti, se per *Circaetus gallicus* (specie per la quale è stato individuato 1 territorio nell'area vasta di indagine) gli avvistamenti registrati (durante sia le indagini dell'avifauna migratrice che i rilievi focalizzati sui rapaci diurni nidificanti) sono stati effettuati in settori "a rischio basso" o "a rischio assente" e hanno riguardato esclusivamente esemplari in caccia o in volteggio, per *Dryocopus martius* (specie per la quale sono stati individuati 3 territori nell'area vasta di indagine), sebbene ci siano stati dei contatti di esemplari in volo tra gli alberi o in canto in prossimità dei punti, le aree ritenute idonee per ospitare i siti di nidificazione di questa specie si trovano a idonea distanza (es. come nel caso della coppia avvistata in accoppiamento a monte di Cascina Miera).
Passando alle specie target di conservazione indicate dal PDG della ZSC "Rocca dell'Adelasia", come già descritto al punto precedente, per quanto riguarda *Circaetus gallicus* è stato individuato 1 territorio nell'area vasta di indagine ma i pochi avvistamenti (N=7; sia durante le indagini dell'avifauna migratoria che durante il monitoraggio dei rapaci diurni nidificanti) di esemplari territoriali sono stati effettuati a

distanza dai punti previsti per l'installazione degli aerogeneratori e, in buona parte, nel settore FCE, ovvero area indicata come "fuori campo" e "a rischio assente". Passando a *Pernis apivorus*, durante sia le giornate di rilievo per la comunità ornitica nidificante (sia rapaci che non rapaci; realizzate tra l'inizio di marzo e la fine di giugno 2023; vd relazione finale di dicembre 2023) che i rilievi per l'avifauna migratrice, non sono stati registrati contatti di esemplari nidificanti nell'area vasta di indagine e pertanto la specie non è stata considerata come tale. Per quanto riguarda invece *Caprimulgus europaeus*, è stato individuato soltanto 1 territorio, lungo la strada provinciale che conduce a Montenotte a Est di Loc. Traversine, area ricadente nel settore FCE e quindi "a rischio assente". Pertanto, sulla base delle risultanze delle indagini eseguite, per queste 3 specie ornitiche di pregio (inserite nell'All.I della Dir. Uccelli 147/2009/CE) si ritiene che gli aerogeneratori in progetto non abbiano degli impatti negativi sulla loro componente nidificante.
Facendo un confronto con i risultati ottenuti dai monitoraggi disponibili su https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA, di parchi eolici già realizzati e pertanto approvati, partendo dal Sito di Surite del Cuculo (impianto già in funzione e ubicato a una distanza minima di circa 1,9 km verso Sud Ovest), nelle relazioni avifaunistiche (comprese quelle integrative) è emerso che per le suddette 3 specie:

- ✓ non è stata rilevata la presenza né di *Pernis apivorus* né di *Circaetus gallicus* come nidificanti;
- ✓ *Caprimulgus europaeus* è stato contattato solo a marzo, mentre nel periodo noto di nidificazione non ci sono stati contatti;
- ✓ in aggiunta non ci sono stati neanche contatti di *Dryocopus martius*.

Passando al parco eolico di Cascinassa (ubicato a circa 1,2 km verso Nord-Est e già in funzione), lo Studio di Impatto Abientale riporta, per le suddette 3 specie ornitiche, quanto segue:

- ✓ *Caprimulgus europaeus* è stato rilevato una sola volta a circa 3 km in linea d'aria dal parco in progetto;
- ✓ non è stata rilevata la presenza di *Circaetus gallicus* come nidificante;
- ✓ per *Pernis apivorus* è stata determinata la presenza di 0-1 coppia nidificante.

Pertanto sulla base di quanto sopra riportato non appare poter sussistere un effetto cumulo dei suddetti parchi già in funzione con quello in progetto di "Piandelmelo".
Inoltre, analizzando anche quanto indicato nella documentazione del PIDG della ZSC Rocca dell'Adelasia, viene indicata la presenza di 2 coppie territoriali (di cui una sola certa e una probabile) di *Pernis apivorus* in prossimità del Rio Ferranietta, a una distanza di ben oltre 1,3 km dal crinale interessato dal progetto di Piandelmelo. Passando a *Circaetus gallicus* non è stata accertata la presenza di coppie territoriali nel sito Natura 2000 ma solo la presenza della specie durante l'attività trofica mentre per *Dryocopus martius* e *Caprimulgus europaeus* è stata accertata la presenza di diversi territori. Se il primo risulta presente in modo maggiore con diverse coppie nidificanti (in linea anche con quanto emerso dalle indagini svolte per il sito di Piandelmelo), il secondo, in tutta la ZSC, è stato contattato soltanto 6 volte, di cui 4 nel settore Nord (dove sono presenti ancora dei pascoli bovini), 1 sopra Camponuovo e 1 nella parte alta del Rio Ciliegia, tutte zone ubicate a distanza dall'area di Piandelmelo. Pertanto, anche sulla base di quanto emerso dalle indagini inerenti al PIDG della ZSC, per queste 4 specie ornitiche di pregio (inserite nell'All.I della Dir. Uccelli 147/2009/CE) si ritiene che gli aerogeneratori in progetto non abbiano degli impatti negativi sulla loro componente nidificante.

Osservazione 5

Come illustrato sia nelle relazioni tecniche prodotte che come già descritto all'osservazione precedente i monitoraggi condotti hanno seguito quanto indicato dalle "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", approvate a livello nazionale con D.M. del 10 settembre 2010, e con le metodologie indicate, seppur ad oggi abrogato, dal "*Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di impianti eolici*", approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n.1122 del 21 settembre 2012. Questa metodologia di indagine è stata eseguita anche precedentemente per gli impianti eolici presenti nell'area vasta indicata, sia per quelli già in funzione che anche per quelli non ancora costruiti ma già operativi.
Sulla base delle risultanze, ampiamente descritte e illustrate nelle relazioni di progetto, il sito indagato non è caratterizzato dalla presenza di un flusso migratorio significativo ma di scarsa entità.

Osservazione 6 & Osservazione 7

Le osservazioni di WWF Italia fanno riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 966/2002, il cui testo è superato dalla normativa successiva; si ricordano, in particolare, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 551/2008 e n. 1122/2012 e la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 3/02/2009 recante "*Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l'energia eolica*".
Sulla base di questi atti regolamentari è stata elaborata la cartografia regionale delle aree non idonee, riportata anche nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla scrivente Società.
Tale cartografia, peraltro, era stata predisposta sul presupposto di raggiungere un obiettivo di potenza installata pari a 120 MW su tutto il territorio regionale. Giova evidenziare che, con l'approvazione del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21.6.2024, recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" (c.d. Decreto "aree idonee"), ai sensi della Tabella A allegata all'art. 2, per la Regione Liguria è stato stabilito un obiettivo di potenza **aggiuntiva pari a 198 MW per l'anno 2024 e a 281 MW per l'anno 2025**.
In ogni caso, come evidenziato dalla Società, i tre aerogeneratori sono tutti ubicati al di fuori delle aree non idonee di cui alla cartografia regionale. Come evidenziato nello Studio di Impatto Ambientale, "*l'area del Parco Eolico in oggetto è esterna alle aree non Idonee alla collocazione degli impianti eolici, seppur limitrofa ad una area "rossa" definita tale per la presenza dei SIC IT1322304 - Rocca dell'Adelasia e SIC IT1322326 Cadibona. L'area scelta per il posizionamento dell'aerogeneratore si mantiene esterna alle zone definite come non idonee alla localizzazione di impianti eolici di tipo industriale nelle linee guida sull'eolico dettate dalla Regione Liguria attraverso la delibera 966 del 5.9.02 e con il DGR 551 del 23.05.08*".
Si precisa, inoltre, che le aree dove è prevista l'ubicazione degli aerogeneratori sono tutte ampiamente al di fuori anche alla fascia "di rispetto" di 2-4 km dai tracciati lineari che individuano le rotte migratorie.
È quindi improprio e privo di fondamento il richiamo alle norme a tutela della "Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e della Z.S.C. IT1322326 "Foresta di Cadibona", che nella fattispecie non sono violate.
L'intervento non contrasta infatti né con le previsioni generali di cui all'art. 1 della DGR 4 luglio 2017 n. 537 recante misure di conservazione per le ZSC della Regione Biogeografica Mediterranea, né con le previsioni specifiche dettate a tutela dei due Siti Rete Natura 2000, nei quali l'intervento in questione non ricade.

Osservazione 8

Per quanto riguarda l'asseto vegetazionale, come evidenziato nella relazione tecnica prodotta nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati svolti rilievi specifici nel mese di agosto 2023 in un buffer di 100 metri dalle opere a progetto oltre a inquadrare un'area vasta di circa 3 Km di raggio. Il progetto non risulta interessare specie floristiche di interesse conservazionistico mentre la tipologia ambientale predominante è quella della faggeta, che sarà marginalmente interessata dalle opere. Analogamente i punti/specie riportati dal Piano di gestione della ZSC non si sovrappongono con le opere a progetto.

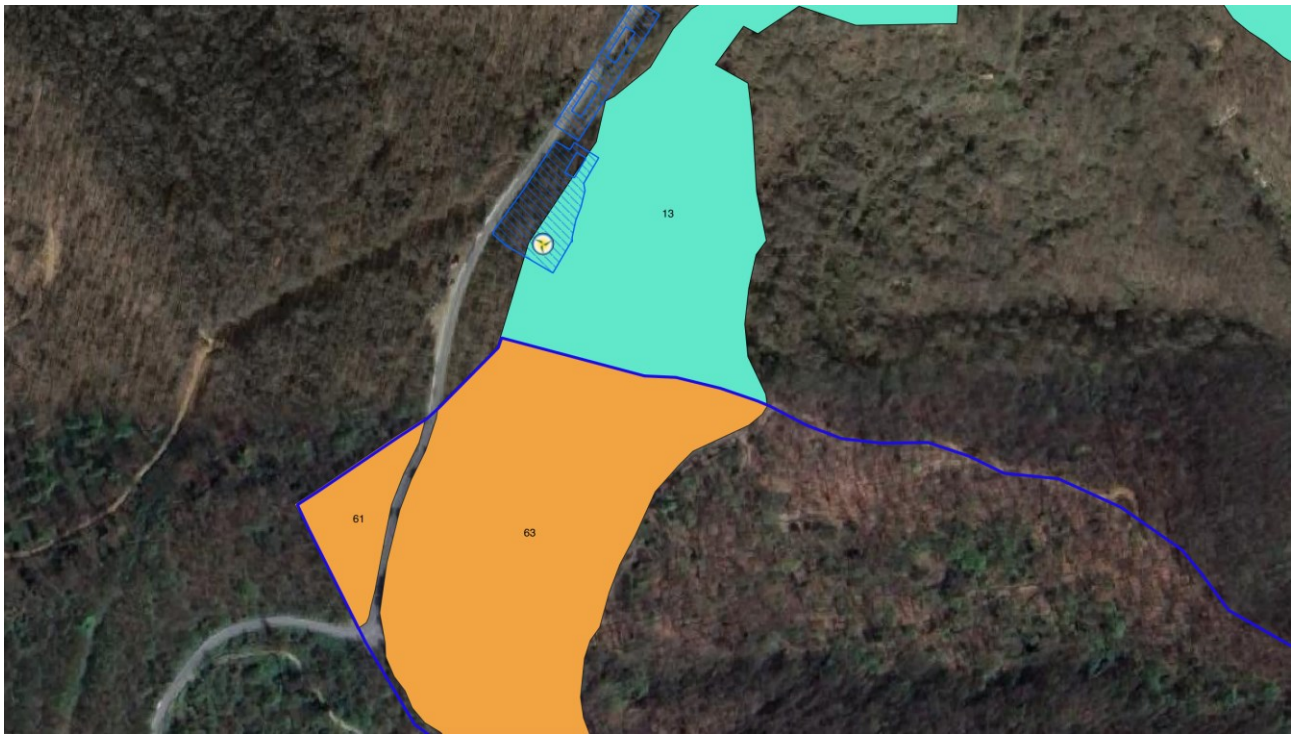
Osservazione 9



L'osservazione non risulta pertinente poiché i siti di installazione (comprese le piazzole di montaggio delle WTG non risultano posizionate all'interno della Foresta demaniale, come dimostra l'immagine sopra rappresentata.

BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio



Come ben rappresentato nell'immagine precedente la piazzola di montaggio e la WTG 3 insistono sulla particella 13 del Foglio catastale 4 del comune di Savona, di proprietà privata, mentre la Foresta demaniale (il cui confine è evidenziato in blu) insiste, nella sua area più nord-occidentale, sulle particelle 61 e 63 del Foglio catastale 4, entrambe di proprietà della regione Liguria e NON INTERESSATE DAL PROGETTO.

Ufficio provinciale di: SAVONA Territorio

Situazione aggiornata al : 20/07/2024

Immobile selezionato

Catasto: **Terreni** Comune: **SAVONA** Codice: **I480**
Foglio:**4** Particella:**61**

Elenco Intestati

	Nominativo o denominazione	Codice fiscale	Titolarità	Quota	Altri dati
◉	REGIONE LIGURIA CON SEDE IN GENOVA	00849050109	Proprieta'	1000/1000	

Situazione aggiornata al : 20/07/2024

Immobile selezionato

Catasto: **Terreni** Comune: **SAVONA** Codice: **I480**
Foglio:**4** Particella:**63**

Elenco Intestati

	Nominativo o denominazione	Codice fiscale	Titolarità	Quota	Altri dati
◉	REGIONE LIGURIA CON SEDE IN GENOVA	00849050109	Proprieta'	1000/1000	

Osservazione 10

Il progetto ricade esternamente ad aree non idonee alla collocazione di impianti eolici come da mappa allegata alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3/2009, ad oggi riferimento normativo non sostituito da versioni più aggiornate e non aggiornabile in automatico senza specifica Delibera. Inoltre il Parco eolico è posizionato oltre 4 km di distanza dalla rotta migratoria tracciata dalla medesima mappa pertanto non interferente con le Aree non Idonee alla collocazione di impianti eolici come da mappa allegata alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3/2009.



BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Osservazione 11

Il sito, seppure nelle vicinanze (come altri impianti eolici autorizzati e già funzionanti) non ricade all'interno dei confini della ZSC "Rocca dell'Adelasia" e quindi si trova al di fuori delle aree indicate non idonee per l'installazione di impianti eolici, secondo normativa vigente. Si rimanda, per quanto riguarda le componenti bionaturalistiche, alle relazioni prodotte, sia in ambito faunistico che vegetazionale, dove viene indicato che sulla base delle risultanze delle indagini condotte, il parco eolico in progetto non ha un impatto negativo sulle suddette componenti bionaturalistiche, alcune delle quali obiettivi di conservazione della sopracitata area Natura 2000.

Osservazione 12

Si ribadisce quanto già sopra esplicato e soprattutto che il sito, in base alle risultanze dei monitoraggi debitamente condotti secondo quanto prevede la norma nazionale, non ricade in aree/lungo linee non idonee all'installazione di impianti eolici e che il flusso migratorio registrato è di scarsa entità, come dimostrato sia nelle relazioni specialistiche inerenti all'impianto in questione che in quelle dei parchi eolici limitrofi autorizzati e in buona parte già in funzione.

Osservazione 13

Si ribadisce quanto già sopra esplicato e soprattutto che il sito, in base alle risultanze dei monitoraggi debitamente condotti secondo quanto prevede la norma nazionale, non ricade in aree/lungo linee non idonee all'installazione di impianti eolici e che il flusso migratorio registrato è di scarsa entità, come dimostrato sia nelle relazioni specialistiche inerenti all'impianto in questione che in quelle dei parchi eolici limitrofi autorizzati e in buona parte già in funzione. Si ribadisce che per i migratori sono state effettuate 40 giornate specifiche, le cui risultanze sono illustrate nei sopra citati documenti tecnici e in buona parte nelle risposte qui sopra illustrate.

Osservazione 14 & Osservazione 15

Come si osserva, già evidenziato nello Studio di Impatto Ambientale Cap. 9.10, la presenza di altri Parchi Eolico nelle vicinanze ha reso necessari specifici approfondimenti in merito ad eventuali impatti cumulativi delle opere nei confronti delle componenti ambientali ad essi soggette quali la flora, la fauna ed il paesaggio; altri impatti cumulativi possono essere riferibili all'inquinamento acustico eventualmente prodotto dalla rotazione delle pale.
All'intorno altri parchi eolici così identificati:

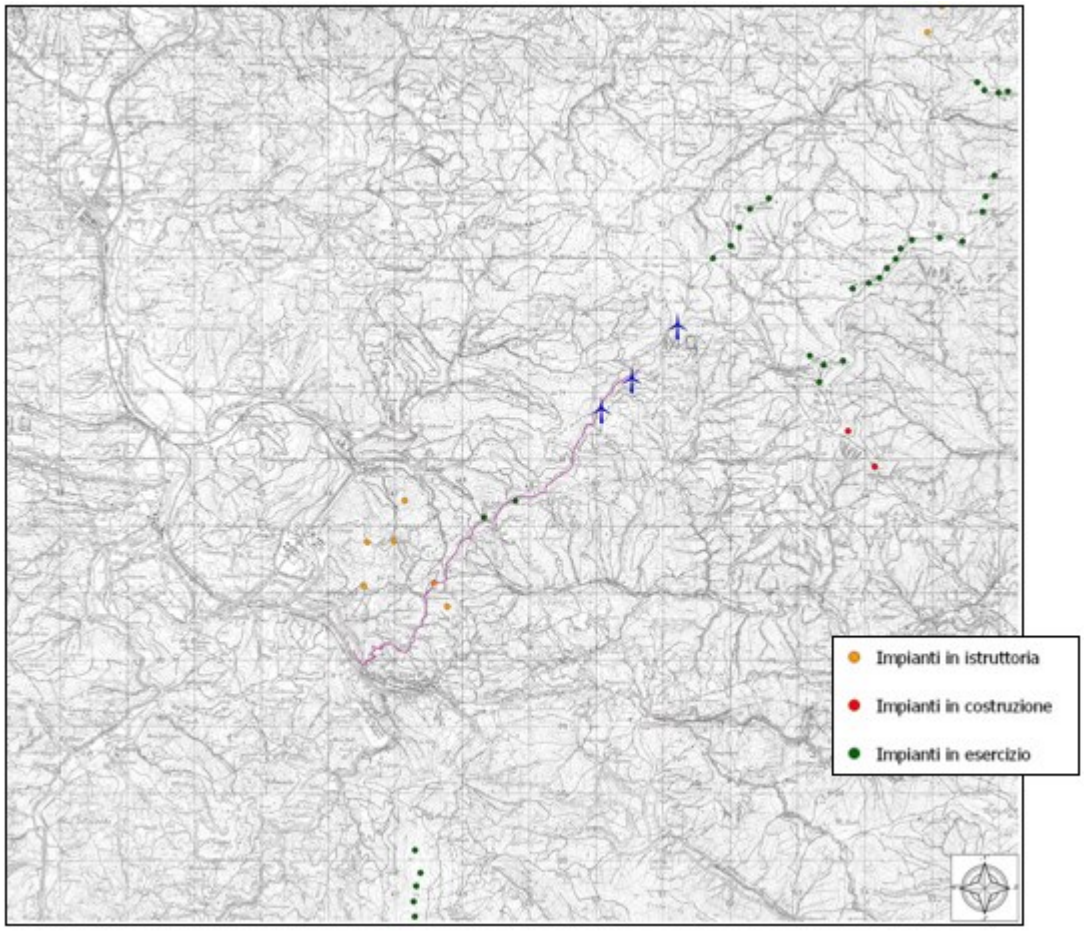
- Il Parco eolico Bric Surite costituito da 6 aerogeneratori in corso di istruttoria a circa 3 km a sud dell'impianto di progetto;
- Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato circa 6 km a sud dell'impianto in progetto;
- Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato circa 2 km a sud dell'impianto in progetto;
- Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato a circa 1 km a est dall'impianto in progetto;
- Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di

realizzazione a est dell'impianto in progetto;

- Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato a circa 1 km a nord est dall'impianto in progetto;
- Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato a nord est dall'impianto in progetto;
- Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato a nord est dall'impianto in progetto;

Impianti in istruttoria

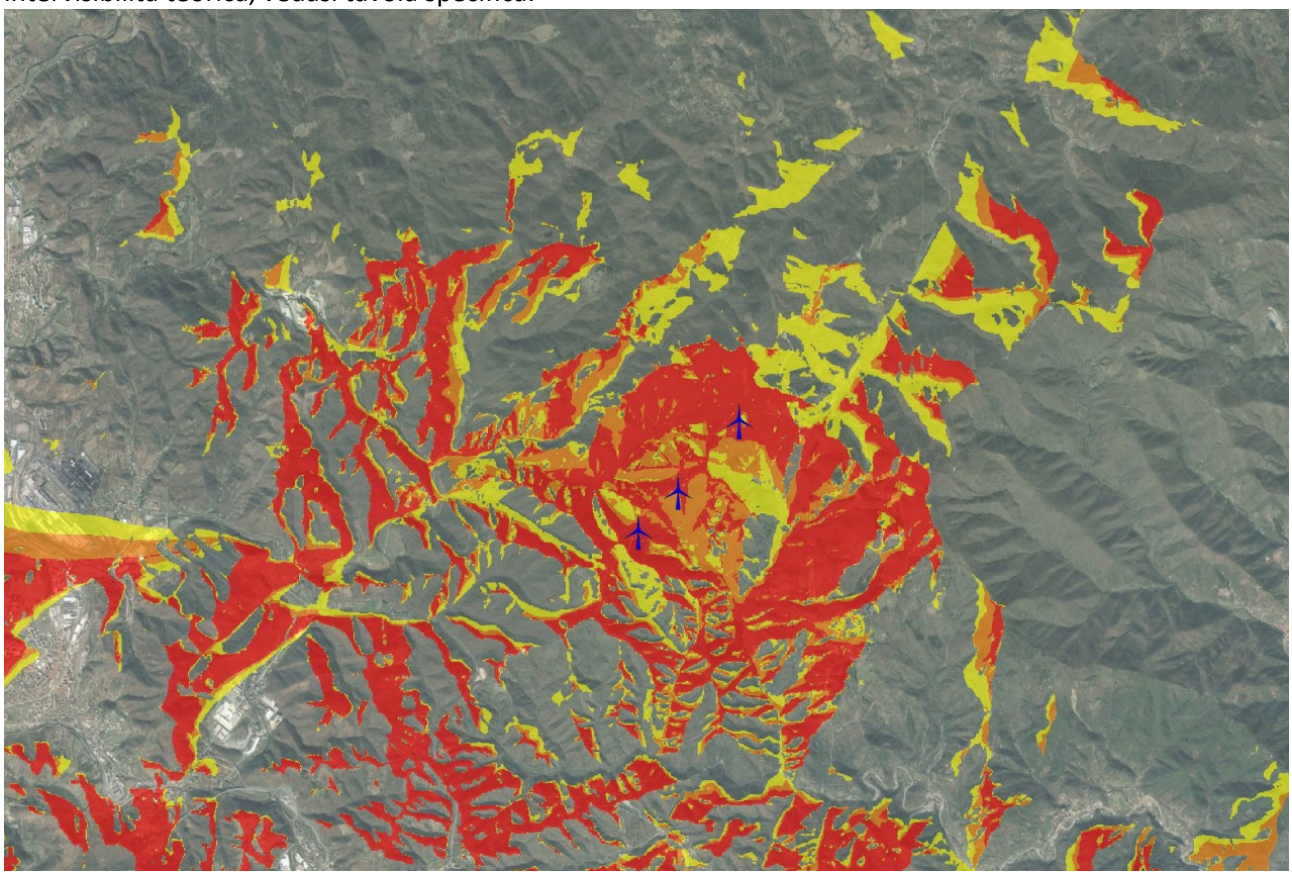
- Impianto eolico denominato "Piccapietre" – in Verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (S987), segnato in giallo nella figura sottostante.
- Impianto eolico denominato "Monte Cerchio" – VIA NAZIONALE [ID:10686] esterno dal raggio di indagine;
- Impianto eolico denominato "Cravarezza" – VIA NAZIONALE [ID:8086] esterno dal raggio di indagine.



Il territorio circostante non è insediato ovvero caratterizzato da radi segni di presenza antropica di tipo rurale. I versanti sono prevalentemente ricoperti da vegetazione, salvo sporadiche pareti rocciose. Le vallate e le zone a quota più bassa di quella interessata dagli impianti hanno vegetazione prevalente ad alto fusto (faggete) al fine della produzione di legname da opera e da ardere.

Questo comporta che da alcune aree da cui risulta visibile il nuovo allineamento già è possibile osservare gli aerogeneratori appartenenti ai parchi esistenti.

Per meglio dettagliare l'impatto visivo generale nella macroarea è stata condotta una analisi di intervisibilità teorica, vedasi tavola specifica.



Stralcio della tavola "Carta dell'intervisibilità teorica"

Si noti comunque che in accordo con le "*Linee-Guida per il Progetto di Paesaggio Degli Impianti Eolici*" (MBAC, 2006), la presenza di più impianti può generare: co-visibilità, quando l'osservatore può cogliere più impianti da uno stesso punto di vista (tale co-visibilità può essere in combinazione, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o in successione, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti); o effetti sequenziali, quando l'osservatore deve muoversi in un altro punto per cogliere i diversi impianti (è importante in questo caso valutare gli effetti lungo le strade principali o i sentieri frequentati).
Nel caso di studio la co-visibilità di più impianti è limitata a porzioni ridotte di territorio come si evince anche dalle simulazioni fotografiche allegate al progetto.

Ambito di influenza potenziale

L'area d'influenza potenziale dell'intervento proposto rappresenta l'estensione massima di territorio entro cui, allontanandosi gradualmente dalle opere progettate, gli effetti sul paesaggio e l'ambiente si

affievoliscono fino a diventare inavvertibili. I contorni territoriali d'influenza dell'opera variano in funzione della componente ambientale considerata e raramente sono riconducibili ad estensioni di territorio geometricamente regolari. È innegabile come l'aspetto correlato alla dimensione estetico-percettiva sia prevalente rispetto agli altri fattori causali d'impatto. Di fatto, dunque, i confini dell'ambito d'influenza diretta dell'opera possono farsi ragionevolmente coincidere con il campo di visibilità dell'intervento.
La distanza di visibilità di un impianto eolico rappresenta la massima distanza espressa in km da cui è possibile vedere un aerogeneratore di data altezza.
L'altezza effettiva da considerare è evidentemente rappresentata dalla lunghezza del raggio del rotore sommata a quella della struttura fino al mozzo, che per il caso esaminato corrisponde a 160 m. Le Linee guida per valutazione paesaggistica degli impianti eolici, elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (DM del 10 settembre 2010), per la valutazione dell'impatto visivo, suggeriscono come il limite di visibilità teorico debba essere considerato pari a 20 km (in generale è sufficiente considerare tale limite della Mappa di intervisibilità teorica, inferiore ai 35 km indicati nella tabella con altezza di aerogeneratori superiore ai 100 m). Il potere risolutivo dell'occhio umano ad una distanza di 20 km (pari ad un arco di 1 minuto ossia 1/60 di grado) è di circa 5,8 m, il che significa che, a tale distanza, sono visibili oggetti delle dimensioni maggiori di circa 6 m. Considerato che il diametro della struttura in corrispondenza della navicella generalmente non supera i 3 m, si può ritenere cha a 20 km l'aerogeneratore abbia una scarsa visibilità ad occhio nudo e conseguentemente che l'impatto visivo prodotto sia sensibilmente ridotto. Uno studio del 2002 dell'università di Newcastle ha accertato che, per turbine dell'altezza totale fino ad 85 m, alla distanza di 10 km non è più possibile vedere i dettagli della navicella e che i movimenti delle pale sono visibili fino ad una distanza di 15 km. Lo studio riporta inoltre che un osservatore generalmente non percepisce il movimento delle pale per distanze superiori a 10 km. Il campo di visibilità dell'intervento, ed in particolar modo la sua più ristretta porzione in cui si realizza una visione distinta dell'opera, coincide evidentemente con la parte di territorio in cui si realizzano più in generale i maggiori effetti dell'intervento sulla componente paesistico insediativa e sui valori storico-culturali.
Tali considerazioni vengono riferite a parchi eolici posti in zone di pianura dove il territorio non presenta ostacoli morfologici alla visibilità degli interventi.
Nel caso in oggetto, l'impianto eolico si colloca su un crinale, in tale territorio la morfologia si presenta complessa con numerosi colli che in parte precludono la visibilità dell'intervento.

Impatti Cumulativi su Elementi della Biodiversità

La distanza fra le installazioni e le diverse tipologie di ambienti interessati dalle stesse consentono di escludere l'insorgenza di impatti cumulati sulla vegetazione mentre quelli eventualmente a carico delle altre componenti sono stati presi in considerazione da studi mirati che verranno esposti nel dettaglio in apposite Relazioni specifiche.
In particolare, per la chirotterofauna e l'ornitofauna che risultano maggiormente vulnerabili nei confronti delle installazioni eoliche, si provvederà ad una caratterizzazione di pipistrelli ed uccelli (censimenti, presenza di specie tutelate, tipologia e grado di utilizzo degli ambienti, ecc.) individuati sul sito sottoposto a pianificazione; tali conoscenze, unitamente ai dati già acquisiti nel corso degli iter autorizzativi e delle varie fasi di esercizio verranno utilizzate per ottenere una valutazione delle incidenze negative dirette ed indirette dovute alla coesistenza delle due installazioni sui rappresentanti dei due gruppi faunistici in base

alla collocazione reciproca degli impianti ed alle caratteristiche ambientali e morfologiche del territorio in esame.
Per ogni ulteriore informazione metodologica e di dettaglio operativo si riferisca al documento specifico.

Impatti Cumulativi sul Paesaggio

L'inserimento visivo del parco in progetto nel contesto paesaggistico sarà descritto nell'apposita Relazione che ha come finalità quella di individuare e descrivere le modificazioni che le opere previste porteranno alla realtà preesistente.
Nella Relazione paesaggistica oltre agli impatti, un'attenta analisi di incidenza fotosimulata accompagna la valutazione.
È innegabile che l'installazione dell'aerogeneratore oggetto di studio comporti la sostanziale alterazione della componente paesaggistica nella "Fascia di totale dominanza visuale", mentre l'impatto diminuisce in modo progressivo allontanandosi dall'aerogeneratore.
Gli impatti visivi, pur estendendosi all'intero contesto territoriale, sono da ritenersi significativi nel limite dei primi chilometri, entro i quali l'intervento può risultare più invadente.
Oltre il limite dalla "Fascia di totale dominanza visuale", si può sostenere che la realizzazione dell'impianto può comportare degli effetti positivi sulla sensibilità degli abitanti rispetto ai temi energetici, rappresentando l'esempio vicino ed osservabile, di un modo di risolvere i problemi energetici e ambientali così urgenti e di attualità.
Come già ricordato, l'aerogeneratore, seppur elemento intrusivo della qualità paesaggistica naturaliforme dell'area è riconducibile all'evoluzione e all'innovazione tecnologica moderna: l'aerogeneratore può essere pertanto associato e idealizzato come il segno tangibile dello sviluppo tecnologico e come segno di qualificazione del paesaggio contemporaneo, che concorre alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico e costituisce fonte di produzione di energia rinnovabile riconosciuta universalmente, quale obiettivo da perseguire in un'ottica di evoluzione sostenibile del territorio.
È un nuovo segno antropico nel paesaggio che comunque testimonia le esigenze e le soluzioni tecnologiche dei nostri giorni: tale segno, in alcune regioni mittleuropee, è diventato elemento distintivo del paesaggio quale landmark ed elemento di connotazione del territorio.
L'impatto generato dalle azioni di progetto ha un prevalente segno negativo a causa dell'intrusione di opere nel contesto esistente. I criteri di progettazione adottati per il migliore inserimento paesaggistico e per la corretta realizzazione dell'impianto, rappresentano la migliore garanzia per salvaguardare il sito senza rinunciare ad apportare modifiche di tipo infrastrutturale. Pertanto la logica degli interventi di mitigazione dell'opera si concentra prevalentemente sulla non compromissione degli usi attuali del suolo, delle realtà ambientali e delle esigenze gestionali dell'impianto. Nella situazione ambientale del sito è pensabile di operare il ripristino del sito d'intervento per riportarlo in condizioni del tutto analoghe a quelle ante operam. L'attenta progettazione, il corretto inserimento paesaggistico dell'opera, il rispetto della conformazione naturale del sito, sono tutti elementi che all'atto della definizione del layout di progetto ne definiscono le migliori misure di mitigazione.
Per motivi di sicurezza saranno comunque rispettate fasce senza vegetazione ingombrante nelle immediate vicinanze delle strutture e degli spazi di manovra.
Tutti gli interventi di rinaturalizzazione verranno effettuati con vegetazione locale a livello erbaceo ed arbustivo con lo scopo di ricreare, per quanto possibile, un ambiente tipico locale e comunque in modo tale da innescare un processo di auto-ricostruzione dell'ambiente. Per quanto riguarda i tempi d'intervento dei

ripristini ambientali si rispetteranno, per una migliore riuscita, i cicli stagionali e biologici delle specie prescelte. In particolare, è prevedibile di dover effettuare l'operazione in due tempi: il primo riguardante il ripristino "morfologico" del sito ed il secondo, in un momento successivo ed in concomitanza con il periodo di pioggia, della risemina delle specie o della ri-piantumazione che dovranno ricostituire il manto vegetale. In base alle analisi effettuate ed al confronto fra le caratteristiche ambientali e l'opera in progetto si ritiene importante sottolineare alcuni punti che saranno osservati nell'esecuzione della realizzazione:

- compensazione dell'opera con il restauro ambientale delle aree dismesse dal cantiere mediante utilizzazione di essenze vegetali locali preesistenti con risemina ripetuta in periodi opportuni;
- eventuale arredo verde dell'area se compatibile con le normali operazioni di manutenzione dell'impianto e di conduzione agricola dei fondi. L'arredo, estensibile alle strade di accesso ed alle pertinenze dell'impianto, dovrebbe essere effettuato esclusivamente con specie autoctone compatibili con l'esistenza delle strutture e le esigenze di manovra;
- verniciatura degli impianti con colori neutri (per i piloni di sostegno si prevede il colore grigio chiaro o il grigio - avana chiaro) in modo da abbattere l'impatto visivo dalle distanze medio grandi. Questo mascheramento cromatico non andrebbe, peraltro, ad incidere sulla possibilità di impatto dell'avifauna sulle torri e sulle pale. Studi condotti in più parti d'Europa hanno dimostrato che la percentuale di impatti dell'avifauna sulle strutture di un parco eolico è inferiore all'1% rispetto a tutte le altre possibilità (impatti contro aeromobili, fili dell'alta tensione, autoveicoli, ecc.).
- Per quanto riguarda la fase di dismissione dell'impianto è preciso impegno della società gestrice dell'impianto provvedere al ripristino, alla fine della fase di esercizio, delle situazioni naturali antecedenti alla realizzazione, con lo smontaggio degli aerogeneratori e del concio metallico di fondazione. Si noti che, a differenza della maggior parte degli impianti per la produzione di energia, i generatori eolici possono essere smantellati facilmente e velocemente.

Impatti Acustici Cumulativi

L'apposita Relazione acustica evidenzierà il livello e la portata delle emissioni sonore delle torri in progetto e l'eventuale somma di emissioni prodotte dai due Parchi; gli aerogeneratori del nuovo Parco, di maggiori dimensioni, avranno un maggior periodo di rotazione e risulteranno quindi sensibilmente più silenziosi di quelli preesistenti.
L'apprezzabile distanziamento reciproco infine consente di prevedere l'assenza di ulteriori significativi impatti acustici rispetto a quelli dei singoli parchi che risultano comunque posizionati in un'area in cui non sono presenti recettori potenzialmente sensibili alle emissioni in oggetto.
Dalle analisi e simulazioni effettuate si possono formulare le seguenti osservazioni.

- la situazione odierna sia propria e caratteristica di un'area posta nelle vicinanze di un'area boschiva che, sia in periodo diurno che in quello notturno, è soggetta a emissioni naturali e traffico di modesta intensità.
- le simulazioni dimostrano la compatibilità dell'attività con quanto stabilito dalla zonizzazione acustica comunale. In particolare, poi la somma logaritmica delle pressioni generate dall'aerogeneratore con quelle ad oggi esistenti porterà ad incrementi poco significativi per l'ambiente al di fuori dei confini dell'attività stessa. In particolare, le emissioni rumorose resteranno confinate nell'intorno dell'attività, come si evince dalle tavole allegate che riportano le simulazioni effettuate con livelli di potenza sonora a 103,9 dB(A).
- Le simulazioni numeriche effettuate mostrano un livello sonoro equivalente Leq,A pari a 53 dB(A)

alla base dell'aerogeneratore e circa 40 dB(A) presso il recettore più esposto, perfettamente in linea con i parametri della Zonizzazione Acustica Comunale (l'edificio in questione è posto in Classe III) utilizzando anche in questo caso rumori il cui livello di potenza sonora sarà pari a 103,9 dB(A);

- I risultati della campagna di misure mostrano, inoltre, valori di rumore residuo ampiamente inferiori ai limiti di zona (40,0 dB(A) < 50,0 dB(A)), coerenti con i livelli già rilevati nelle precedenti campagne di misura;
- Pertanto, i livelli di rumore imputabili alla sorgente in esame e riscontrabili presso i recettori abitativi più prossimi sono da ritenersi confrontabili con il rumore residuo riscontrabile nelle medesime posizioni; conseguentemente, il differenziale di immissione (peraltro non applicabile in quanto il livello ambientale non supera i 40 dB(A) in periodo notturno ed i 50 dB(A) in periodo diurno) risulta rispettato in corrispondenza delle abitazioni limitrofe.

In base alle ipotesi formulate, si conclude che l'intervento di realizzazione dell'intervento non andrà a variare significativamente i livelli di rumore di zona.

Per ogni ulteriore informazione metodologica e di dettaglio operativo si riferisca al documento specifico.

Osservazione 16

Valutazione a carico dell'Ente Gestore competente per la Valutazione di incidenza come da DGR 30/2013, 1137/2022 e coerentemente a quanto riportato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) (Intesa del 28 Dicembre 2019), titolato a indicare eventuali prescrizioni e Misure di mitigazione degli impatti rilevati.

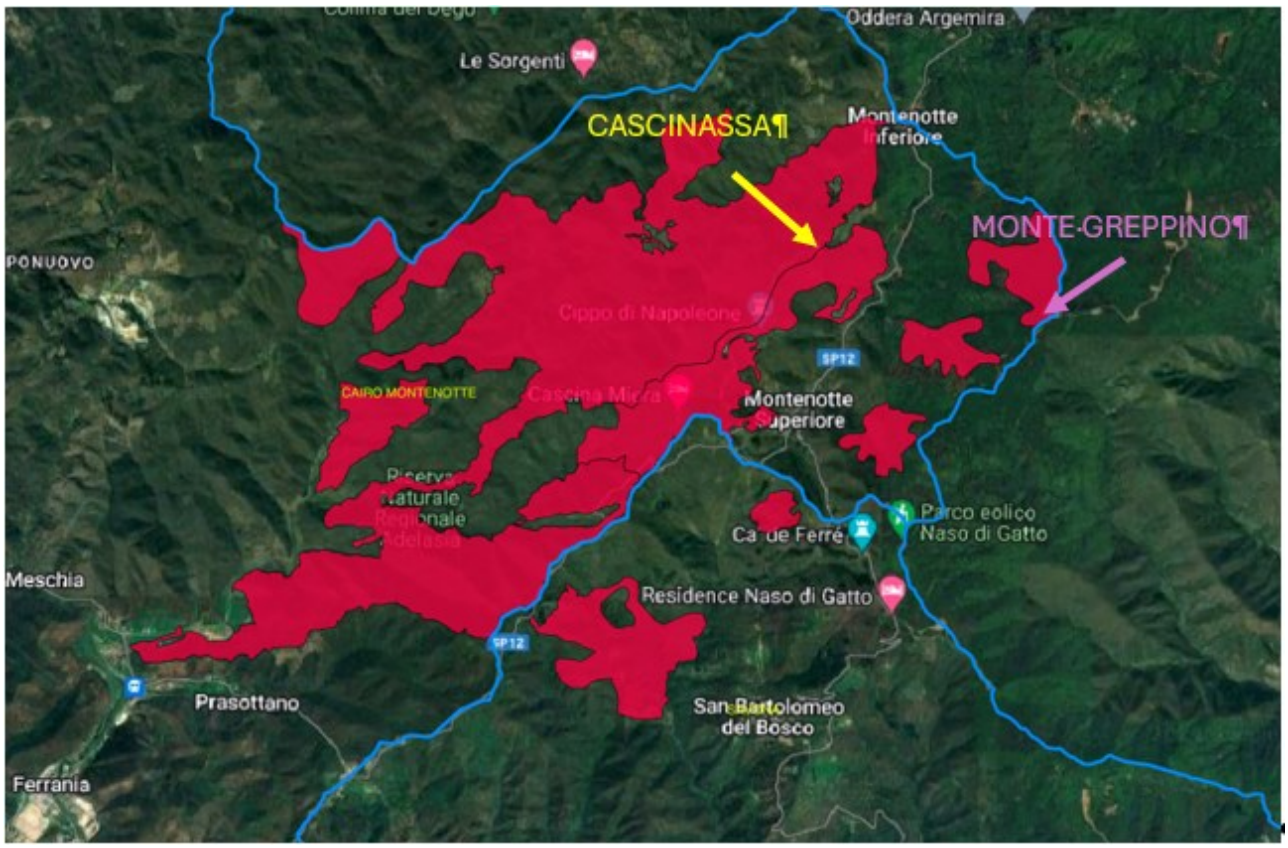
Osservazione 17

Come specificato nella relazione forestale allegata al progetto, la realizzazione del parco eolico comporterà la perdita di 2,413 ha di faggeta, pari allo 0,18% della superficie totale delle faggete presenti sul territorio dei Comuni di Cairo Montenotte e Savona.

Sul territorio dei suddetti Comuni sono in esercizio i seguenti Parchi eolici:

- Surite del Cuculo
- Cascinassa
- Monte Greppino
- Val Bormida
- Monte SanGiorgio
- Naso di gatto Monte Negino (in costruzione)

Come risulta evidente dalla mappa seguente, gli unici parchi che possono aver interferito con le faggete dell'area sono l'impianto di Cascinassa (tutte le 5 WTG) e Monte Greppino (solo 1 WTG), pertanto si può stimare (per eccesso) la perdita di circa 5 ha di faggeta in conseguenza alla realizzazione di questi impianti.



La superficie totale di faggeta persa, considerando anche quella del parco in oggetto, risulta pertanto circa 7,4 ha.

Tale superficie porta la riduzione complessiva dell'habitat delle faggete al 0,54% del totale. Tale valore risulta perfettamente sostenibile, senza assolutamente compromettere la stabilità dell'habitat stesso.

Si precisa inoltre che sono state proposte (come verranno meglio dettagliate nella risposta all'osservazione 34) misure di compensazione tali da permettere, se adeguatamente attuate, un miglioramento complessivo della stabilità dei popolamenti forestali dell'area, specialmente quelli ricompresi nella ZSC dell'Adelasia.

Per quanto riguarda l'affermazione circa la frammentazione degli habitat dovuta alla realizzazione delle piazzole essa risulta priva di ogni fondamento. L'immagine seguente mostra due delle piazzole dell'impianto eolico di Cascinassa, realizzata proprio all'interno di una faggeta.



Come si può osservare, l'habitat non risulta assolutamente frammentato. La copertura boscata appare priva di soluzioni di continuità.
Le piazzole (ormai oggetto di ripristino) si configurano come aree aperte (radure) di circa 5.000 mq di superficie. Tali spazi aperti costituiscono, al margine della copertura del bosco, delle zone ecotonali particolarmente utili per quelle specie animali che trovano nelle aree aperte all'interno del bosco, condizioni particolarmente favorevoli.

Osservazione 18

La proposta progettuale è stata sviluppata e presentata in conformità con le indicazioni e i requisiti stabiliti dalle normative vigenti e dalle linee guida applicabili.
La soluzione zero è stata scelta come opzione di riferimento, poiché rappresenta il baseline necessario per valutare gli impatti del progetto e per garantire la sua conformità con i requisiti ambientali e normativi.
Si segnala che la società è disponibili a considerare e valutare eventuali ulteriori soluzioni alternative, qualora emergano elementi concreti e giustificati che possano apportare benefici significativi o miglioramenti rispetto alla soluzione attualmente proposta.

Osservazione 19

Il progetto non determina sottrazione di habitat ai sensi Dir. 92/43/CEE, habitat di specie, aree rifugio e/o compromette gli obiettivi di conservazione della ZSC Rocca dell'Adelasia come argomentato nel relativo Studio di Incidenza sottoposto a Valutazione di Incidenza come da normativa.

Osservazione 20

In riferimento alle osservazioni presentate, si chiarisce che il parere della Provincia citato riguarda un impianto ubicato a oltre 3km dall'impianto proposto. Pertanto, le osservazioni e le valutazioni espresse relativamente a tale parco non sono direttamente applicabili al progetto in oggetto. Di conseguenza, la società proponente non è tenuta a rispondere a tali osservazioni, in quanto non sono pertinenti né rilevanti per l'area di intervento del progetto in esame. La valutazione del progetto deve essere effettuata in base alle specifiche caratteristiche e contesti ambientali propri dell'area di intervento, escludendo considerazioni riguardanti altri parchi o impianti non direttamente connessi al progetto.

Osservazione 21

Le osservazioni di WWF Italia riportate sub paragrafo 21 consistono, in realtà, in un testuale richiamo all'Allegato 3, paragrafo 17, lett. f) al D.M. del 10.9.2010, il quale - come noto - demanda alle Regioni l'individuazione delle "aree non idonee".
La Regione Liguria ha dato attuazione a tale previsione indicando quali aree non idonee (per quanto qui interessa) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale).
Come detto peraltro, il progetto ricade al di fuori di queste nonché di ogni eventuale fascia di rispetto/area contigua che la Regione abbia dichiarato come "non idonea".
La prossimità alle aree incluse nella Rete Natura 2000 e le valutazioni circa il potenziale impatto dell'opera sulla fauna locale sono già stati esaminati e contemplati nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Società e costituiranno oggetto di analisi all'interno del presente procedimento di VIA, fermo restando che nessuna previsione normativa, regionale o statale, preclude *a priori* la realizzazione di impianti FER su aree ubicate in prossimità di "aree non idonee". Tanto più che, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, "*l'individuazione di aree o zone non idonee opera, dunque, solo una «valutazione di "primo livello"», con finalità acceleratorie, spettando poi al procedimento di autorizzazione il compito di verificare «"se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile" (così […] sentenza n. 177 del 2021)» (sentenza n. 11 del 2022)*" (Corte Cost., 25.3.2022, n. 77).
Nelle osservazioni viene pertanto evocata una (presunta) violazione delle disposizioni di cui al D.M. del 10.9.2010 che la scrivente Società respinge integralmente.

Osservazione 22

Le Osservazioni riportano un estratto del testo del Decreto Ministeriale 30.3.2015, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome": dette Linee Guida "*forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o*

interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".
Si segnala che il procedimento in questione è già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, ragion per cui il riferimento alle suddette Linee Guida non appare pertinente. In ogni caso, WWF Italia si limita a riportare un estratto della normativa di cui al D.M. 30.3.2015, senza evidenziare e/o minimamente esplicitare le ragioni per cui la stessa sarebbe rilevante rispetto al presente progetto (si v. ad es. il tema degli effetti cumulativi). Di fatto, quindi, la scrivente Società non è posta nelle condizioni di svolgere una puntuale replica in merito.

Osservazione 23

Il progetto non determina sottrazione di habitat ai sensi Dir. 92/43/CEE, habitat di specie, aree rifugio e/o compromette gli obiettivi di conservazione della ZSC Rocca dell'Adelasia come argomentato nel relativo Studio di Incidenza sottoposto a Valutazione di Incidenza come da normativa.

Osservazione 24

Le piazzole 2 e 3 possono essere raggiunte direttamente dalla Strada Provinciale SP12 senza necessità di operazioni di sbancamento. Questa soluzione consente di mantenere il terreno nelle condizioni più prossime a quelle originarie, minimizzando l'impatto ambientale e i lavori di modifica.
Per quanto riguarda la piazzola 1, si prevede la realizzazione di operazioni di scavo e riporto, i cui volumi sono specificati nella Tav. 26 allegata al progetto. Per l'accesso alla piazzola 1 è stata selezionata una pista forestale esistente con l'intento di ridurre al minimo l'impatto ambientale. L'adozione di questa infrastruttura preesistente consente di evitare la costruzione di nuove strade, limitando così l'intervento diretto sul paesaggio e sugli habitat naturali circostanti. Sebbene sia previsto l'adeguamento della pista per soddisfare i requisiti del trasporto, tali modifiche saranno contenute e specificamente indirizzate. Gli adeguamenti alla pista esistente sono progettati per garantire un transito sicuro e facilitare l'installazione degli aerogeneratori, preservando al contempo l'integrità ambientale dell'area, riducendo al massimo la necessità di sbancamenti e altre modifiche del terreno.

Osservazione 25

Per quanto riguarda l'asseto vegetazionale, come evidenziato nella relazione tecnica prodotta nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati svolti rilievi specifici fitosociologici nel mese di agosto 2023 in un buffer di 100 metri dalle opere a progetto oltre a inquadrare un'area vasta di circa 3 Km di raggio. Il progetto non risulta interessare specie floristiche di interesse conservazionistico mentre la tipologia ambientale predominante è quella della faggeta, che sarà marginalmente interessata dalle opere. Analogamente i punti/specie riportati dal Piano di gestione della ZSC non si sovrappongono con le opere a progetto.
Inoltre, Il progetto non determina sottrazione di habitat ai sensi Dir. 92/43/CEE, habitat di specie, aree rifugio e/o compromette gli obiettivi di conservazione della ZSC Rocca dell'Adelasia come argomentato nel relativo Studio di Incidenza sottoposto a Valutazione di Incidenza come da normativa.

Osservazione 26

L'impatto derivante dalle piazzole e dalla viabilità previste nel progetto si configura come circoscritto e puntuale. Analogamente, l'incidenza sulle specie di rilevanza conservazionistica risulta essere di limitata entità e, pertanto, completamente compatibile con la natura del progetto stesso.
Assolutamente fuori luogo quanto scritto sui corridoi ecologici, dato che la realizzazione delle piazzole non comporta una frammentazione degli habitat presenti (vedere osservazione 18). Pertanto la funzione di connessione ecologica non verrà in alcun modo compromessa.

Osservazione 27

Il progetto ha sostenuto il monitoraggio annuale delle componenti avifauna, chirotterofauna, fauna terrestre, habitat e flora come richiesto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione di Impianti eolici e coerentemente con le richieste di approfondimento e integrazione pervenute da ARPAL e Regione Liguria con nota protocollo Prot-2024-0308478.

Osservazione 28

Contrariamente a quanto sostiene WWF Italia, la misura di mitigazione contenuta all'Allegato 4, punto 7.2 del D.M. del 10.9.2010, non opera come una fascia di rispetto e non trova diretta applicazione al presente progetto, in quanto non recepita nella normativa e/o in atti regolatori regionali.
A conferma di quanto sopra, si evidenzia quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 5.6.2020 n. 106, sentenza che, pur citata nelle osservazioni di WWF Italia, dice l'esatto contrario di quanto sostenuto dall'Associazione: "*occorre rilevare che, con particolare riguardo al «corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici», l'Allegato 4 alle Linee guida contempla la possibilità che vengano introdotte «distanze»* (ad esempio, da luoghi di alta frequentazione: così il paragrafo 3.2., lettera l). ***Esse, tuttavia, sono configurate come eventuali "misure di mitigazione" dell'effetto, anche visivo, che si riverbera sul territorio e sul paesaggio, a seguito della realizzazione dell'impianto. In ogni caso, esse possono essere adottate solo all'esito di un'adeguata istruttoria***. *Sul modello di analoghe norme adottate dal legislatore lucano e dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 286 del 2019, punto 3.1.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in diritto), le norme regionali impugnate prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l'avvio dell'iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un'adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. Per questo, esse si pongono in contrasto con i richiamati principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili*".
In Liguria, peraltro, come anticipato detta distanza minima dalla rete statale non è stata recepita: trovano invece applicazione gli indicatori di cui punto 2.1 delle Linee Guida approvate con D.G.R. 21.9.2012 n. 1122 (peraltro, la sussistenza dei suddetti indicatori non è da ritenersi tassativa: come esplicitato, infatti, "*la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti*").
I c.d. Indicatori non prescrivono il rispetto di una distanza minima dalla sede stradale, nella misura indicata da WWF Italia.

All'opposto, la vicinanza alla viabilità esistente è sotto diversi aspetti un elemento positivo in quanto risponde agli indicatori "*utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino*" e "*progettazione e gestione unitaria ottimale rispetto al sito dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere ed in fase sia manutentiva che gestionale*".

Osservazione 29

Per evitare interferenze con la linea elettrica in media tensione (MT), sarà richiesto al gestore della rete di procedere con l'interramento della linea per il tratto interessato. Questo intervento garantirà che la nuova infrastruttura non interferisca con la linea esistente e contribuirà a mantenere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.

Osservazione 30

Come riportato nella relazione specialistica "Studio anemologico", i dati anemometrici utilizzati per l'analisi della producibilità del sito in esame sono stati acquisiti da una stazione anemometrica ubicata in prossimità del sito stesso. La posizione della stazione anemometrica è conforme ai criteri della prassi consolidata in materia di misurazioni anemometriche per lo sviluppo di parchi eolici: essa è ben esposta al vento su tutti i lati ed è situata nelle vicinanze dell'area considerata per lo sviluppo del progetto.
I dati anemometrici disponibili, provenienti dalla stazione sopra menzionata, coprono il periodo dal 10 giugno 2015 al 10 giugno 2016, per un totale di dodici mesi, dunque un'intera annualità. La validità delle misurazioni per ciascun parametro è stata verificata e dall'operazione di filtraggio non sono emersi periodi di malfunzionamento o congelamento della strumentazione.
Inoltre, al fine di ottenere valori di producibilità più cautelativi, sono state considerate perdite tecniche generali comprese tra l'11% e il 13%, oltre alle perdite di scia calcolate mediante il software WindSim.
Si sottolinea infine che la scrivente società non può essere a conoscenza della produzione reale messa in rete (dati Terna) degli impianti già esistenti in zona. Per tale ragione non può essere effettuato uno studio comparativo tra risultati produttivi reali e quelli teorici.

Osservazione 31

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 42 del 28/07/2005. Il Documento degli Obiettivi affronta tre ordini di questioni:

a) evidenziare la struttura territoriale della Provincia, con la articolazione a diversi livelli di risoluzione richiesti dalla comprensione delle problematiche e delle politiche in gioco;
b) discutere in forma aperta e problematica i processi di trasformazione economica e sociale e territoriale che si presentano all'orizzonte come opportunità e minacce per il sistema locale, evidenziando le "poste in gioco" e cercando di delineare "una visione del successo" per la comunità locale, credibile e condivisa;
c) individuare, attraverso la identificazione della "lista dei problemi e degli obiettivi" che si presentano alla società ed al territorio provinciale, la commessa al Piano Territoriale vero e proprio.

Di seguito vengono brevemente elencati gli obiettivi del Piano (sono evidenziati in grassetto gli obiettivi di interesse per il progetto):

1) L'organizzazione del sistema logistico: portualità ed infrastrutturazione dello scambio con l'entroterra e potenziamento delle relazioni extraprovinciali
2) **La riorganizzazione del comparto energetico: riconversione industriale, sicurezza, riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e produzione di energia da fonti rinnovabili**
3) La riorganizzazione infrastrutturale del corridoio litoraneo
4) L'innovazione del sistema turistico costiero
5) Il governo delle trasformazioni urbane e della innovazione funzionale del Polo di Savona e della città costiera nel Finalese
6) La "costruzione" della Città delle Bormide
7) La riorganizzazione insediativa della Piana di Albenga, di Andora e la conservazione delle risorse primarie
8) L'integrazione dell'offerta turistica di Alassio e delle Baie del Sole con l'entroterra Ingauno
9) La valorizzazione del paesaggio: comunità e culture locali, manutenzione del territorio
10) L'innovazione rurale, patrimonio culturale, accoglienza e fruizione, nuova imprenditorialità
11) La costruzione del sistema delle aree protette e della rete ecologica
12) La conservazione dell'ambiente marino e costiero secondo le indicazioni dell'Agenda XXI Regionale
13) La prevenzione e la riduzione dei carichi ambientali
14) La promozione delle condizioni della sicurezza territoriale

L'obiettivo 2 riguarda la riorganizzazione del comparto energetico. Tale obiettivo ha come sotto obiettivi i seguenti punti:

a) **Sviluppare azioni di programmazione e di pianificazione territoriale in campo energetico che abbiano come risultato principale il contenimento delle emissioni inquinanti in riferimento alle risoluzioni adottate in occasione del Protocollo di Kyoto ed alle indicazioni contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria (PEARL).**
b) Superare le politiche settoriali in campo energetico.
c) Aumentare l'efficienza energetica degli impianti e delle reti di distribuzione dell'energia.
d) **Raggiungere il 7% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili attraverso la promozione della domanda di energia termica di origine solare, la valorizzazione energetica delle biomasse, delle risorse eoliche, idriche e dei rifiuti.**
e) Aumentare la competitività nel campo dell'offerta di aree industriali sviluppando sistemi di aree ecologicamente attrezzate.
f) Promuovere lo sviluppo di sistemi territoriali ambientalmente certificati (EMAS o ISO 14001).
g) Promuovere imprese multiutilities, ambientalmente certificate, in grado di fornire un'ampia gamma di servizi: energia, teleriscaldamento, acqua, smaltimento dei rifiuti, servizi ambientali e logistica.
h) Promuovere lo sviluppo di imprese fornitrici di servizi energetici (ESCO Energy Service Companies).
i) Individuare opportune aree campione sul territorio provinciale idonee per la valorizzazione energetica delle biomasse boschive, per la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, per la promozione del solare termico, per il risparmio energetico nel settore produttivo, residenziale ed anche dell'autoproduzione in aree industriali ecologicamente attrezzate.

j) Incentivare la produzione di energia in aree industriali ecologicamente attrezzate mediante impianti a gas di taglia inferiore ai 300 MWt, ad alto rendimento e basso impatto ambientale.

k) Promuovere la distribuzione del gas naturale sulle reti minori per favorire la metanizzazione delle frazioni e dei piccoli centri urbani.

l) Attuare la metanizzazione dell'impianto termoelettrico di Vado Ligure secondo gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti clima-alteranti e sulla base della miglior tecnologia disponibile.

m) Evidenziare nell'entroterra della Provincia di Savona, aree con potenzialità eoliche localizzate in corrispondenza di crinali e rilievi montuosi nel rispetto delle condizioni definite dalla DGR 964/01. n) Promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione degli impianti idroelettrici esistenti.

In tal senso il progetto risponde pienamente agli indirizzi del Piano.

Avuto riguardo alla metodologia adottata per la redazione dei P.T.C.P., i criteri di delimitazione delle diverse zone sono basati sulla ricerca della maggiore omogeneità, evitando di ricomprendere sotto la stessa sigla aree che presentassero condizioni significativamente diverse in relazione sia allo stato attuale, sia al giudizio di questo e conseguentemente al regime normativo.
A tale criterio fanno eccezione i Nuclei Isolati (NI), per i quali la delimitazione dei relativi ambiti comprende anche quello spazio esterno che può essere considerato ambito di pertinenza in quanto posto in stretto rapporto funzionale e/o visuale con il nucleo medesimo.

L'area di intervento ricade nell'Ambito 45 – Entroterra Savonese, di cui si riporta la scheda di seguito:

AMBITO TERRITORIALE N. 45

ENTROTERRA SAVONESE

A - CARATTERI GENERALI DEL PAESAGGIO

Morfologia

Comprende le valli del Letimbro e del suo affluente Lavanello nonché dei torrenti Quazzola, Quiliano e Segno, con la sola esclusione delle aste terminali (comprese nell'ambito N. 10). È un insieme di sistemi vallivi torrentizi subparalleli relativamente incisi, che presentano un'unitarietà morfologica avendo tutti per substrato le formazioni cristalline del Savonese.

Vegetazione e colture

La vegetazione arborea, caratterizzata da un'alternanza di pinete termofile a pino marittimo, frammista a lembi di bosco di latifoglie (roverelle, lecci, castagni, ecc.) occupa la maggior parte del territorio. Lungo gli alti crinali della valle del Segno prevalgono le essenze arbustive proprie della macchia mediterranea, mentre nel fondovalle intorno ai nuclei di S. Ermete, Bossarino e Segno ricompare l'olivo e l'albero da frutta, generalmente in strutture terrazzate. Frutteti, seminativi, limitati vigneti e più ampie aree terrazzate ad oliveto si localizzano nella media valle di Quiliano, mentre la media-alta valle del Quazzola appare per la maggior parte boscata o coperta da arbusteti termofili che si interrompono sul versante sinistro in corrispondenza delle aree rurali (prati e foraggere) circostanti i principali nuclei abitati.
Lungo le direttrici vallive del Letimbro e del Lavanello i paesaggi agrari presentano la tradizionale successione altimetrica, caratterizzata da oliveti terrazzati alle quote più basse, frutteti e vigneti nelle zone intermedie, prati falciabili, foraggere nei settori più alti dei solchi vallivi coltivati.

Insediamenti

Una struttura insediativa diffusa caratterizza la maggior parte dell'ambito, con tendenza alla concentrazione in nuclei di piccola dimensione spostandosi dalle vallate più settentrionali verso quelle più meridionali. Forme insediative di tipo quasi esclusivamente sparso caratterizzano i versanti meglio esposti e le aree di fondovalle o più pianeggianti della valle del Letimbro e del Lavanello.
La Val Quazzola, sostanzialmente disabitata nella parte medio bassa, presenta tre nuclei abitati a media densità sui versanti rivolti a meridione del suo bacino più alto, con strutture urbane organizzate continue ed omogenee nei rapporti col territorio rurale circostante, corrispondenti ai centri di Abrami, Cadibona e Capanne.
Nella valle del Trexenda a monte di Quiliano si ripropone il medesimo schema aggregato intorno a piccoli nuclei di media densità, organizzati, continui, omogenei e baricentrici alle corrispondenti aree rurali terrazzate sui versanti meglio esposti come Roviasca e Montagna, su quelli a minore inclinazione come Faia o in siti di interesse strategico come Rocca del Castello.
Nella valle del Segno, ad una più recente urbanizzazione diffusa e discontinua di fondovalle, cresciuta intorno ai nuclei storici di S. Ermete e Bossarino, per effetto dello sviluppo industriale della fascia marittima, si contrappone nell'alto bacino la consueta diffusione insediativa a media densità, organizzata continua ed omogenea di ville rurali baricentriche ai corrispondenti ambiti agrari.
Per quanto riguarda le emergenze storico-archeologiche risultano presenti in questo ambito: ponti romani della val Quazzola; morfologie residuali di insediamenti arroccati medievali di tipo feudale a controllo della viabilità per la Padana; ville signorili extraurbane e santuari postmedievali.

SINTESI

La linea continua degli alti crinali che delimitano su tre lati l'ambito, rappresenta anche uno dei fattori di massima continuità paesistica, sottolineata dalla corrispondenza costante tra le strutture agrarie e i relativi centri abitati.

Un fattore di relativa discontinuità è determinato dalla disposizione del paesaggio costruito lungo le principali direttrici stradali non vallive, (generalmente di crinale) che convergono tra la Valle del Quazzola e del Lavanello verso il colle di Cadibona.

La diffusione dell'economia agraria di doppio versante, variata col modificarsi della quota sul livello del mare, testimonia la persistenza di valori paesistici relativamente costanti nel tempo e sostanzialmente contrapposti al divenire accelerato dell'ambito costiero fortemente urbanizzato tra Savona e Vado.

B - INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE

B1 - Assetto insediativo

CONSOLIDAMENTO - Le valli che confluiscono verso ovest nel golfo di Vado, dal Letimbro al Segno, formano una singolare corona ambientale al contesto marittimo compatto della struttura urbana Vado-Savona.

Questa contrapposizione di ambiti sottolinea l'omogeneità delle loro componenti paesistiche, caratterizzata da singolari equilibri nella integrazione di valori derivati dalla morfologia territoriale e dalle permanenze dei paesaggi agrari tradizionali.

L'indirizzo assunto del "consolidamento" trova per questi motivi, di contrapposizione e di singolarità di equilibri, un'ampia giustificazione ammettendo ancora ulteriori margini d'intervento a condizione che non si introducano elementi sostanzialmente innovativi e tali, comunque, sia da mutare la configurazione interna delle immagini, sia da compromettere gli aspetti positivi indotti nel suo ruolo di ampia cornice ambientale all'ambito marittimo.

Queste valli, in parte coinvolte nelle grandi direttrici infrastrutturali di comunicazione tra Savona e l'oltre giovo appenninico, non ne risultano tuttavia particolarmente condizionate sul piano insediativo, che appare per l'appunto più denso al di fuori dei grandi tracciati viari citati.

L'obiettivo principale del piano paesistico è quindi quello di consolidare l'assetto territoriale esistente, che rappresenta tra l'altro un'interessante alternativa residenziale rispetto ai principali poli urbani marittimi.

Si possono pertanto prevedere interventi integrativi rispetto alle strutture insediative esistenti non necessariamente legati alla correlazione con i fondi agrari ma ispirati tuttavia al linguaggio architettonico ed urbanistico del costruito storico che ne sintetizza le migliori qualità ambientali ed esistenziali.

B.2 - Assetto geomorfologico

CONSOLIDAMENTO - L'indirizzo consente una riqualificazione di un paesaggio antropizzato ma sostanzialmente ancora in buone condizioni, fornendo l'inserimento corretto di eventuali nuovi interventi.

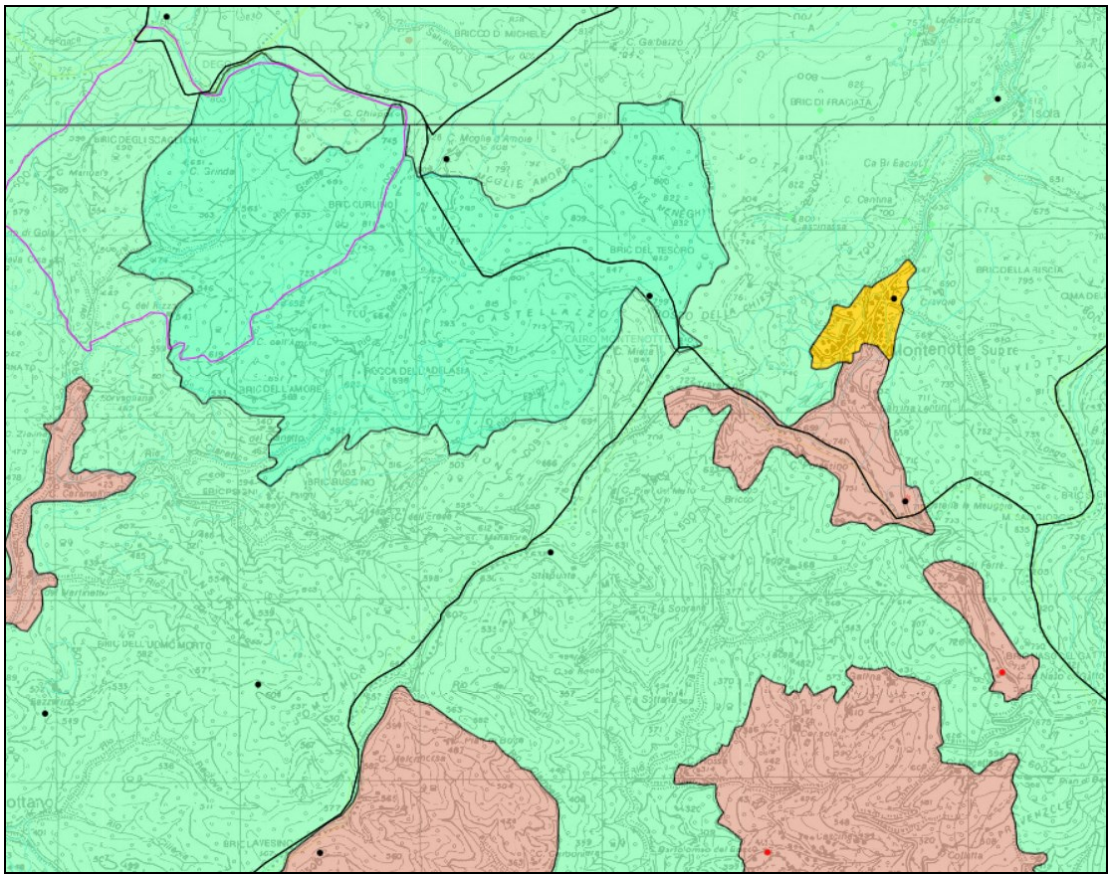
B.3 - Assetto vegetazionale

CONSOLI DAMENTO-MODIFICABILITA - Estensione dei boschi soddisfacente, migliorabile il livello qualitativo, soprattutto a fini ecologici ed estetici.

Praterie a ridotta superficie, per le quali è opportuno il rispetto delle tendenze evolutive in atto, che si concretano in un ritorno della vegetazione legnosa.

Le indicazioni relative all'assetto insediativo si applicano:

- a livello territoriale, alle seguenti componenti di paesaggio: insediamenti, viabilità, colture agricole e infrastrutture;
- considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali;
- a livello locale, agli interventi edilizi su edifici, manufatti e impianti e relative opere complementari.



Dallo stralcio riportato si evince che l'area di intervento ricade:

- nell'ambito definito "**Area non insediata a regime normativo di Mantenimento**"

(Componente **ANI**, Regime normativo **MA**)

L'art. 10 delle Norme tecniche riporta gli indirizzi generali di mantenimento per l'Assetto Insediativo:

Art. 10

Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA)

1. L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica:

a) nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamento;

b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.

2. L'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.

3. In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.

Le Aree non insediate a regime normativo di Mantenimento sono normate dall'art. 52 del Piano, riportato di seguito:

Art. 52

Aree Non insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

3. bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME Di ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla LR. 9 aprile 1985 n. 16.

Per quanto riguarda l'Area Mantenimento (ANI-MA) il regime pone l'accento sulle esigenze di corretto sfruttamento economico delle risorse ambientali e di fruizione attiva: esso consente pertanto gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella parte propositiva del Piano. Esso ricorre in parti del territorio che, pur essendo non abitate né coltivate e presentando valori ambientali di tutta rilevanza, sono peraltro meno vulnerabili di quelle assoggettate al regime di conservazione. Si tratta di un regime molto diffuso, che interessa, oltre alle aree marginali dei

sistemi di aree protette, anche più in generale una quota rilevante delle restanti aree boscate e comunque non interessate dalla presenza di colture agricole.

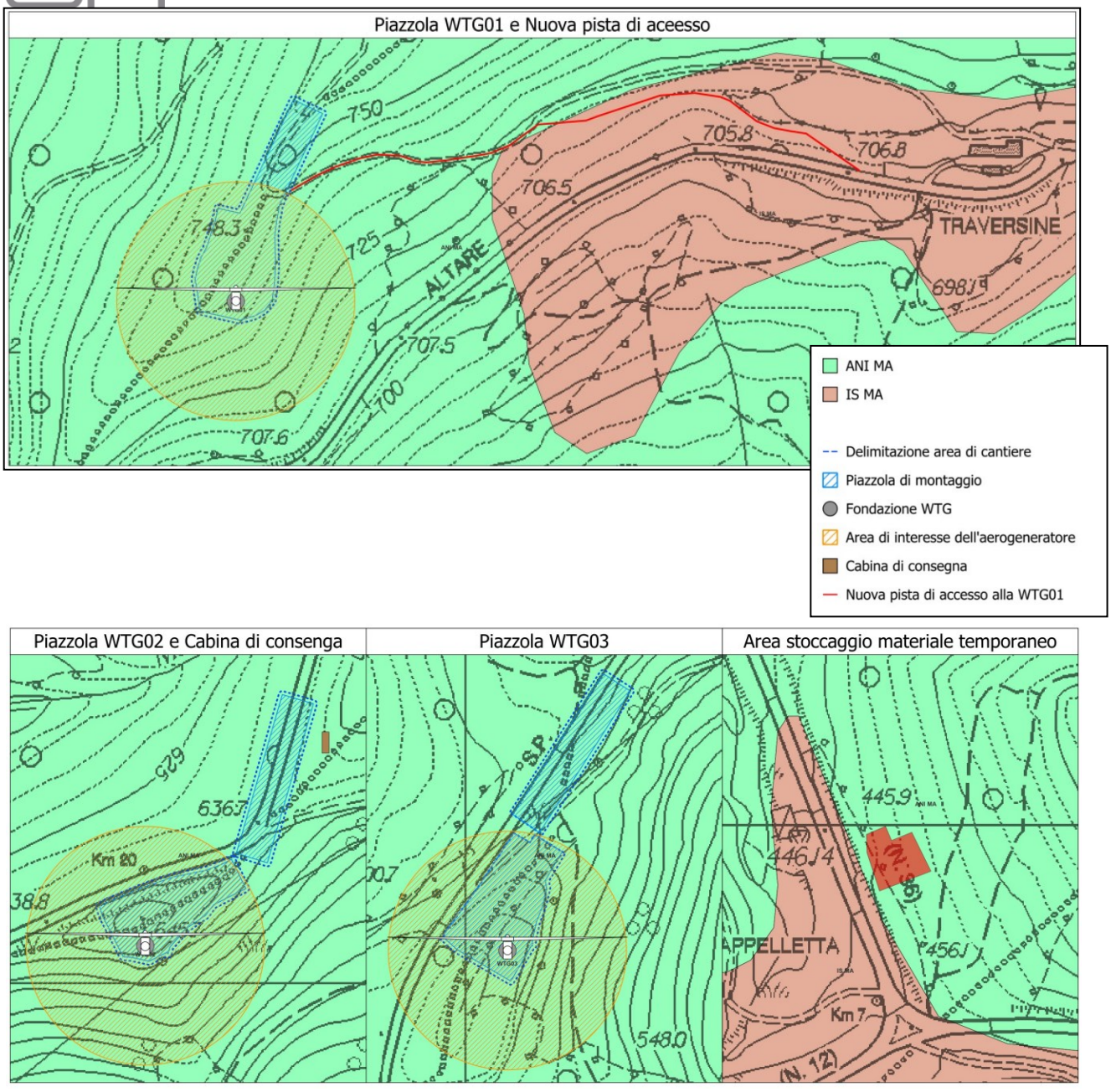
Il Parco eolico in progetto risulta compatibile con le zone ANI-MA. A conferma di questa affermazione si elencano i parchi eolici autorizzati presenti nelle aree limitrofe ricadenti in aree ANI-MA:

- Parco Eolico val Bormida
- Parco Eolico Monte Greppino
- Parco eolico Monte Negino Naso di Gatto
- Parco eolico Cascinassa
- Parco Eolico Surite del Cuculo

Nel proseguo si riporta l'art. 52 "**Aree Non Insediate - Regime Normativo di Mantenimento**" delle Norme di attuazione del PTCP:

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. **Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.**
4. (3bis) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME DIATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B della l.r. 9 aprile 1985 n. 16.

Si consideri che l'apertura di una pista di cantiere, in questo caso specifica per la torre WTG01, non operi sostanziali alterazioni paesaggistiche dell'area e sia coerente con gli obiettivi di sviluppo e vocazionalità dell'area ormai soggetta alla presenza di progetti analoghi. Come già in più occasioni argomentato le alterazioni ambientali e paesaggistiche (in particolar modo in riferimento alla riduzione di superficie boscata), verranno compensate e mitigate da opportuni e specifici interventi messi in atto, finalizzati proprio alla compensazione della perdita di valori paesaggistici.



Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

3. **Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.**

Anche nel rispetto delle aree IS-MA il progetto, in questo caso la realizzazione della prima parte della pista di accesso, risulta compatibile con gli indirizzi di tutela.

Osservazione 32

In riferimento alle aree interessate dal progetto si è provveduto ad accertare l'esistenza o meno di vincoli normativi che in qualche modo potessero condizionare, con divieti e limitazioni di ogni tipo, il progetto; in particolare si è operato un controllo per quanto concerne i provvedimenti derivanti da leggi di carattere nazionale o regionale come i vincoli ambientali e paesaggistici. I vincoli di natura ambientale-paesaggistica sono i seguenti:

1) Regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": I. Art. 10 – Beni culturali (L. 1089/39); II. Art. 136 – Beni, immobili e panorami (L. 1497/39); III. Art. 142 – Aree tutelate per legge:
    a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
    b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
    c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
    e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
    g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    j. i vulcani;
    k. le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

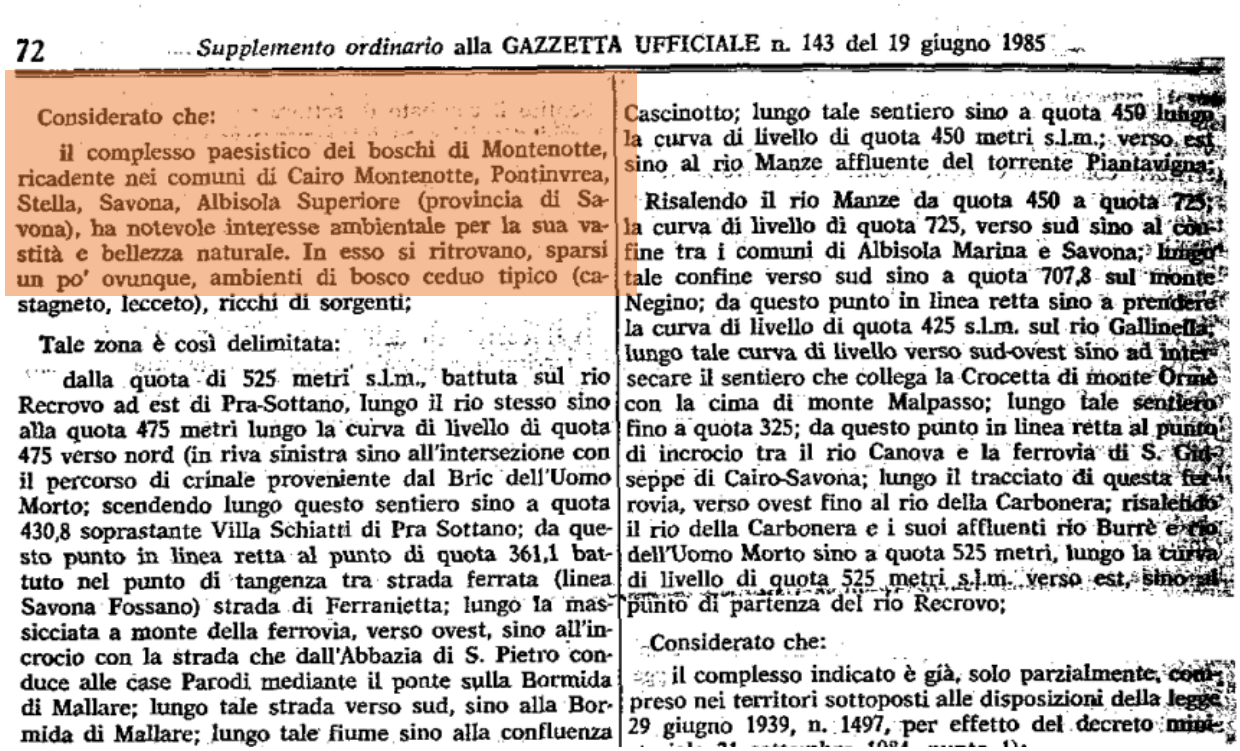
2) Perimetrazione delle aree a Parco e delle aree protette;
3) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (elenco aggiornato dal DECRETO 7 marzo 2012 "Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia,

ai sensi della direttiva 92/43/CEE");

4) Perimetrazione degli istituti di protezione identificati dal Piano faunistico Venatorio della prov Savona (Luglio 2001; aggiornato con gli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale" approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 30/10/2001; Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 30/05/2002);
5) Alta Via dei Monti Liguri (LR 5/93).
6) Piano di bacino di rilievo regionale;
7) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

Vincolistica		Interferenza diretta aerogeneratore	Interferenza diretta della connessione elettrica	Interferenza dell'area di studio (1000 m)
Regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004	Art. 10 Beni culturali	-	-	
	Art. 136 – Aree di notevole interesse pubblico (Complesso paesistico del Passo di Cadibona DM 24/4/85)	✓	-	✓
	Art. 142 – Aree tutelate per legge (superfici boscate)	✓	✓	✓
Aree a Parco e aree protette		-	-	-
Rete Natura 2000		-	-	-
Piano di bacino di rilievo regionale - Ambito di Bacino di rilievo regionale: LETIMBRO (fasce fluviali T. Lavanestro)		-	✓ marginale	✓
Vincolo idrogeologico		✓	✓	✓
Alta Via dei Monti Liguri (LR 5/93)		-	-	-

Si fa riferimento in particolare al Decreto Ministeriale 24/04/1985 Complesso paesistico del Passo di Cadibona. IL COMPLESSO PAESISTICO DEI BOSCHI DI MONTENOTTE HA NOTEVOLE INTERESSE AMBIENTALE PER LA SUA VASTITA' E BELLEZZA NATURALE NEI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE PONTINVREA STELLA SAVONA ALBISOLA SUPERIORE.
Allo stralcio che segue si evidenzia l'importanza e la peculiarità dei boschi che rappresentano questo territorio.



72 *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE n. 143 del 19 giugno 1985

Considerato che:

il complesso paesistico dei boschi di Montenotte, ricadente nei comuni di Cairo Montenotte, Pontinvrea, Stella, Savona, Albisola Superiore (provincia di Savona), ha notevole interesse ambientale per la sua vastità e bellezza naturale. In esso si ritrovano, sparsi un po' ovunque, ambienti di bosco ceduo tipico (castagneto, lecceto), ricchi di sorgenti;

Tale zona è così delimitata:

dalla quota di 525 metri s.l.m., battuta sul rio Recrovo ad est di Pra-Sottano, lungo il rio stesso sino alla quota 475 metri lungo la curva di livello di quota 475 verso nord (in riva sinistra sino all'intersezione con il percorso di crinale proveniente dal Bric dell'Uomo Morto; scendendo lungo questo sentiero sino a quota 430,8 soprastante Villa Schiatti di Pra Sottano; da questo punto in linea retta al punto di quota 361,1 battuto nel punto di tangenza tra strada ferrata (linea Savona Fossano) strada di Ferranietta; lungo la massicciata a monte della ferrovia, verso ovest, sino all'incrocio con la strada che dall'Abbazia di S. Pietro conduce alle case Parodi mediante il ponte sulla Bormida di Mallare; lungo tale strada verso sud, sino alla Bormida di Mallare; lungo tale fiume sino alla confluenza Cascinotto; lungo tale sentiero sino a quota 450 lungo la curva di livello di quota 450 metri s.l.m.; verso est sino al rio Manze affluente del torrente Piantavigna;

Risalendo il rio Manze da quota 450 a quota 725; la curva di livello di quota 725, verso sud sino al confine tra i comuni di Albisola Marina e Savona; lungo tale confine verso sud sino a quota 707,8 sul monte Negino; da questo punto in linea retta sino a prendere la curva di livello di quota 425 s.l.m. sul rio Gallinella; lungo tale curva di livello verso sud-ovest sino ad intersecare il sentiero che collega la Crocetta di monte Ormè con la cima di monte Malpasso; lungo tale sentiero fino a quota 325; da questo punto in linea retta al punto di incrocio tra il rio Canova e la ferrovia di S. Giuseppe di Cairo-Savona; lungo il tracciato di questa ferrovia, verso ovest fino al rio della Carbonera; risalendo il rio della Carbonera e i suoi affluenti rio Burrè e rio dell'Uomo Morto sino a quota 525 metri, lungo la curva di livello di quota 525 metri s.l.m. verso est, sino al punto di partenza del rio Recrovo;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto mini-

Come specificato nella relazione forestale allegata al progetto, la realizzazione del parco eolico comporterà la perdita di 2,413 ha di faggeta, pari allo 0,18% della superficie totale delle faggete presenti sul territorio dei Comuni di Cairo Montenotte e Savona.

Per ciò che concerne l'autorizzazione legata al vincolo idrogeologico sia il comune di Savona, sia quello di Cairo Montenotte, richiedono la predisposizione della "Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di movimenti di terreno e cambio di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4/99 e s.m.i. In base alla Legge Regionale n. 7 del 12/04/2011 le funzioni relative all'autorizzazione, salvo competenze residuali, sono infatti trasferite ai Comuni.
La suddetta Legge regionale inoltre prevede, nel caso di opere che per la loro complessità o delicatezza, possono avere forte impatto sull'assetto idrogeologico del territorio interessato, che il rilascio dell'autorizzazione possa essere subordinato dalla costituzione di un deposito cauzionale (fidejussione o polizza fidejussoria, come previsto dall'art. 37, comma 3, della L.R. 4/99), di norma, di importo pari al 10% del costo dei lavori. Tale richiesta verrà predisposta in sede di progettazione esecutiva dell'opera in oggetto.

Il vincolo presente più significativo è sicuramente rappresentato dalla presenza di superfici boscate soggette a trasformazione. Nella specifica relazione redatta dal Dot. For. Giorgio Curetti si sono ampliamente delineate caratteristiche, superfici, fragilità ambientali e paesaggistiche coinvolte e si sono definiti i criteri di compensazione e mitigazione della risorsa.

Osservazione 33

Viene di seguito riportata la distanza tra i punti indicati ricadenti entro il raggio di 3km dai beni culturali tutelati dalla parte seconda del codice 42/2004 e il parco eolico in progetto/ il parco eolico esistente più vicino al bene di interesse.

- Cappella di Cà di Ferrè
  - Distanza impianto in esame: 1900 m
  - Distanza parco eolico Naso di Gatto: 400 m
- Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo
  - Distanza impianto in esame: 2100 m
  - Distanza parco eolico Naso di Gatto: 2100 m
  - Distanza Impianto eolico Monte Negino: 2000 m
- Palazzo Cappa
  - Distanza impianto in esame: 2700 m
  - Distanza parco eolico Surite del Cuculo: 360 m

Come già evidenziato in precedenza, le osservazioni di WWF Italia (secondo cui dovrebbero essere considerate come "non idonee" all'installazione di impianti eolici tutte le aree ubicate entro un buffer di 3 km da beni sottoposti a tutela ai sensi ai sensi della Parte Seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs. n. 42/04) si fondano su una erronea interpretazione della normativa di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.
Il fatto che le aree ove è prevista l'installazione degli aerogeneratori distino circa 2 km dai tre beni culturali tutelati sopra indicati, rientrando quindi all'interno della fascia di rispetto di 3 km stabilita dall'articolo 8, comma quater, del citato D.lgs. n. 199/2021, comporta che dette aree non possono essere qualificate come idonee *ex lege*, ma non implica che le stesse ricadano nel perimetro delle "aree non idonee". Si ribadisce, a questo proposito, che secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del D.lgs. n. 199/2021, "*le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*".
L'impatto del progetto sui beni tutelati di cui sopra è da considerarsi insignificante, anche alla luce del fatto che entro un raggio assai inferiore sono presenti altri impianti già autorizzati. La presenza di tali impianti, posti più vicini ai punti di interesse rispetto al progetto della proponente, costituisce un precedente significativo. Tale autorizzazione dimostra che, in situazioni analoghe, è stato ritenuto compatibile l'insediamento di impianti eolici con la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Pertanto, questo precedente dovrebbe essere considerato come un importante riferimento per la valutazione della compatibilità dei nuovi aerogeneratori con le prescrizioni di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Osservazione 34

La società proponente è perfettamente consapevole nella normativa vigente a livello nazionale e Regionale sulla trasformazione delle aree boscate; pertanto, sono state proposte adeguate misure di compensazione e mitigazione dettagliatamente descritte nella relazione forestale.
Per facilitare la comprensione di quanto sopra espresso si riporta, di seguito, l'estratto dei capitoli

"Capitolo 5 Calcolo della compensazione" e "Capitolo 6 Altri interventi di compensazione" della suddetta relazione.

CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE (art. 47 bis LR 4/1999)

Cenni normativi

La Regione Liguria ha normato gli interventi compensativi relativi al mutamento di destinazione e trasformazione d'uso di boschi in altra destinazione d'uso con l'art. 47 bis della Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4.

Il comma 1 di tale articolo recita: "*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione medesima*".

Mentre il comma 2 stabilisce che "*il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro, [...], da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonché alla realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento di aree prive di copertura vegetale per incendi o altre cause, nonché alla realizzazione di siepi arboreo/arbustive e nuove alberature nelle aree urbane*".

Il comma 5 demanda alla Giunta Regionale la definizione dei "*criteri* "e delle "*modalità per definire le quote dovute a titolo di compensazione, tenendo conto del valore ecologico complessivo del bosco trasformato, ossia delle diverse funzioni assolte dallo stesso, anche in relazione alla capacità di assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica atmosferica*".

Da un confronto avuto con i funzionari del Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità della regione Liguria, alla data odierna, non state ancora definite le modalità di computo della compensazione di cui al sopra citato comma 5. Pertanto, non risultando possibile il calcolo della compensazione, gli interventi di trasformazione di aree boscate che vengono autorizzati non portano, di fatto al pagamento della compensazione dovuta.

Criteri adottati per il calcolo della compensazione

Considerando il "vuoto normativo" sopra descritto è tuttavia volontà della Società proponete ottemperare al pagamento della compensazione dovuta. Al tal fine, si propone l'utilizzo del calcolo della compensazione normato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018, in ottemperanza all'articolo 19 della Legge Regionale della Regione Piemonte n. 4/2009.

In mancanza di una normativa Regionale, si ritiene congruo l'utilizzo di una metodologia di calcolo prevista da una Regione il cui territorio risulta essere attiguo a quello ligure e che presenta caratteri simili dal punto di vista delle Tipologie Forestali, specialmente per quanto riguarda la porzione di territorio dove si colloca l'area di progetto.

Calcolo della compensazione monetaria

Nel caso in oggetto, la superficie interessata dalla trasformazione è di 17.150 m^2.

Verrà di seguito calcolata la compensazione monetaria sulla base dei criteri fissati dalla Regione Piemonte.

- Forma di governo: Fustaia
- Categoria forestale: Faggete
- Ubicazione: Montagna
- Destinazioni, funzioni prevalenti, vincoli: L'area interessata dalla trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso è sottoposta a vincolo idrogeologico, oltre a quello paesaggistico (D.Lgs 42/2004) dato dalla presenza di superfici boscate. Parzialmente l'area in trasformazione interessa anche il territorio dell'Area Protetta della Rocca dell'Adelasia (la superficie ricadente in area protetta tuttavia è minoritaria rispetto al totale).
- Tipologia e reversibilità della trasformazione: realizzazione di opere ed impianti di interesse pubblico

Definizione di coefficienti di calcolo:

Parametro		Descrizione	Peso
A	Forma di governo	Fustaia	1,5
B	Categoria forestale	Faggete	1,5
C	Ubicazione	Montagna	0,5
D	Destinazioni, funzioni prevalenti, vincoli	vincolo idrogeologico LR 45/1989	1,5
E	Tipologia e reversibilità della trasformazione	Realizzazione di opere ed impianti di interesse pubblico	0,5

Superficie interessata dalla trasformazione: 23.948 m^2

Area in compensazione: 23.948 m^2

Base per il calcolo economico: 10.000 €

Importo della compensazione: 10.000 € x 2,413 x 1,5 x 1,5 x 0,5 x 1,5 x 0,5 = **20.359,69 €**

ALTRI INTERVENTI COMPENSATIVI

Si prevede di proporre una serie di interventi di compensazione a vantaggio degli ecosistemi forestali da realizzarsi mediante convenzione con i Comuni che ospitano l'Impianto da realizzarsi preferibilmente a vantaggio delle aree boscate presenti all'interno del parco dell'Adelasia (l'area protetta più vicina al sito in oggetto).

A titolo esemplificativo gli interventi compensativi potrebbero riguardare:

- Interventi selvicolturali "a macchiatico negativo" di miglioramento forestale (diradamenti, conversioni, tagli intercalari)
- Interventi a favore della fauna selvatica (creazione di habitat "ad hoc" per determinate specie, interventi mirati alla conservazione delle specie protette…)
- Interventi finalizzati a migliorare il potenziale turistico ricreativo delle aree forestali (percorsi tematici, percorsi attrezzati, segnaletica, aree attrezzate…)

Osservazione 35

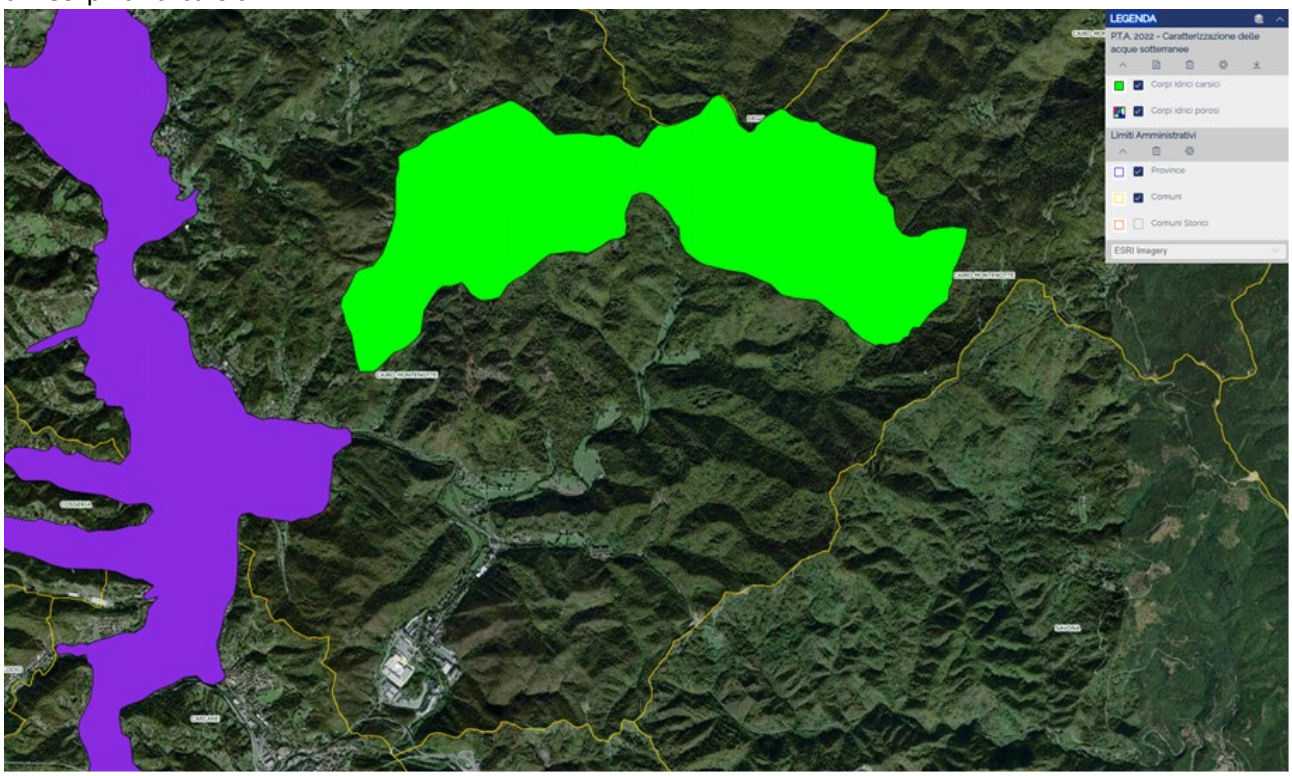
La società, al fine di limitare l'impatto sul territorio, ha individuato come area di stoccaggio materiale temporaneo un'area ampia e di facile accesso, indicata nella Tav. 34. Tuttavia, la DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria, con nota prot. 2024-0308478 del 20/03/2024, ha segnalato che l'area in questione è vincolata da una prescrizione di un precedente procedimento VIA, che ne prevede il ripristino allo stato iniziale, e pertanto non risulta fruibile.
Successivamente a tale comunicazione, la scrivente società ha individuato una seconda area per lo stoccaggio dei materiali, situata all'interno della piazzola dell'aerogeneratore in esercizio. Anche questa soluzione, tuttavia, è stata contestata poiché richiede il ripristino al termine delle operazioni.
Si desidera evidenziare che l'individuazione di una nuova area di stoccaggio, diversa da quelle già considerate, comporterebbe inevitabilmente ulteriori danni al territorio. La creazione di una terza area di stoccaggio richiederebbe infatti la modifica di un'altra porzione di terreno per un'opera temporanea, incrementando l'impatto ambientale complessivo.
Pertanto, si ritiene che l'utilizzo dell'area originariamente indicata nella Tav. 34 sia la soluzione più ragionevole e sostenibile. Questa opzione, pur essendo vincolata da una prescrizione di ripristino, consente di evitare ulteriori modifiche al territorio e minimizza l'impatto ambientale complessivo.
Inoltre, al termine delle operazioni di costruzione e montaggio, la società si impegna a ripristinare l'area alle condizioni ante-operam, conformemente alle prescrizioni del precedente procedimento.

Osservazione 36

In merito alla permeabilità del suolo le opere in progetto non alterano in alcun modo le attuali condizioni idrogeologiche del crinale su cui si interviene in quanto non sono previste superfici impermeabili ad eccezione della limitata area occupata dalla sagoma di ingombro del plinto di sostegno dell'aerogeneratore; in ogni caso le acque pluviali che cadono sul plinto verranno, comunque, infiltrate

nel sottosuolo per ruscellamento all'interno della superficie drenante e non pavimentata rappresentata dal piazzale.
Per quanto riguarda le acque pluviali che cadono sui piazzali in scavo e riporto le stesse verranno smaltite nel sottosuolo in modo uniforme e non concentrato.

In accordo a quanto riportato nella cartografia, presente sul Geoportale della Liguria, del **P.T.A. 2022 – Caratterizzazione delle acque sotterranee**,
https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=2328
gli aerogeneratori in progetto risultano posizionati all'esterno della perimetrazione di "corpi idrici porosi" e di "Corpi idrici carsici".



Distinti saluti

Il legale rappresentante

Bissi Marco
26.07.2024
15:02:01
GMT+01:00

BH WIND S.R.L.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO (SO)
C.Fisc./Part. IVA. 01055440141

BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio